

Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2017, n. 11/R

Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 17 novembre 2016, n. 23;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 12-5703 del 2 ottobre 2017

E M A N A

il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: "ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 39 DELLA LEGGE REGIONALE 17 NOVEMBRE 2016, N. 23 IN MATERIA DI ATTIVITÀ ESTRATTIVE."

Capo I.

Disposizioni generali

Art. 1.

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione all'articolo 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave):

- a) i requisiti essenziali per l'ammissibilità delle domande di autorizzazione e di concessione;
- b) i contenuti e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e di concessione e la relativa modulistica, nonché gli elaborati progettuali da allegare alla domanda;
- c) la tipologia delle prescrizioni e degli obblighi posti a carico dei titolari delle autorizzazioni e delle concessioni relative alla coltivazione mineraria e al recupero funzionale, paesaggistico, ambientale e agricolo del sito estrattivo;
- d) i criteri per la valutazione della capacità tecnico-economica del richiedente con specifico riferimento all'attività estrattiva;
- e) i contenuti dei progetti finalizzati al riuso e alla valorizzazione dei siti minerari dismessi, le modalità di presentazione delle domande, nonché le modalità di attuazione e gestione degli eventi per il pubblico nel perimetro delle aree oggetto di attività estrattiva in corso;
- f) le specifiche disposizioni per l'integrazione procedurale delle varianti urbanistiche anche per il regime transitorio in assenza di PRAE.

Art. 2.
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano alle attività estrattive dei minerali di seconda categoria, così come definiti dall'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Art. 3.
(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione della l.r. 23/2016 e del presente regolamento si intende per:

a) titolare dell'autorizzazione: la persona fisica o l'impresa, in forma singola o associata, alla quale è rilasciata l'autorizzazione o la concessione ai sensi della l.r. 23/2016 e che abbia stipulato la polizza fidejussoria ivi prevista. Per le cave destinate alla realizzazione di opere pubbliche di cui all'articolo 14 della l.r. n. 23/2016, il titolare è il proponente, attuatore dell'opera pubblica;

b) esercente: la persona fisica o l'impresa, in forma singola o associata, che attua i lavori necessari per la coltivazione del giacimento, il trattamento del minerale e tutte le successive fasi;

c) proponente l'opera pubblica: il titolare dell'autorizzazione relativa alla progettazione o alla realizzazione dell'opera pubblica secondo la legislazione statale o regionale;

d) attuatore l'opera pubblica: il soggetto che realizza l'opera;

e) nuova cava: porzione di territorio nella quale esista un giacimento, sino a quel momento non ancora sfruttato e per la quale non sia stata rilasciata precedentemente altra autorizzazione alla coltivazione;

f) cava in esercizio: sito estrattivo per il quale sia stata effettuata la comunicazione di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128;

g) cava attiva: sito estrattivo con autorizzazione in corso di validità;

h) cava inattiva: sito estrattivo per il quale il titolo autorizzativo è scaduto, in cui la coltivazione del giacimento e il recupero ambientale non sono stati conclusi ed è ancora vigente la garanzia finanziaria di cui all'art. 33 della l.r. 23/2016;

i) cava abusiva: sito estrattivo nel quale sono stati eseguiti lavori di coltivazione senza la prevista autorizzazione;

l) cava dismessa: sito estrattivo per il quale il titolo autorizzativo è scaduto, nel quale i lavori di coltivazione sono stati interrotti senza che il giacimento sia stato esaurito, non è stato compiutamente attuato il recupero ambientale del sito e non risultano vigenti garanzie finanziarie di cui all'art. 33 della l.r. 23/2016;

m) cava esaurita: sito estrattivo nel quale il giacimento è esaurito;

n) cava esaurita e recuperata; sito estrattivo nel quale il giacimento è esaurito e i lavori di coltivazione e di recupero ambientale sono stati completati e verificati come da progetto approvato;

o) scavo in difformità: lavori di coltivazione con prelievo di materiale costituente il giacimento che, pur essendo stati condotti all'interno di un sito autorizzato, non rispettano il progetto autorizzato;

p) rinnovo: procedimento amministrativo, avviato con istanza di parte, con il quale l'avente diritto richiede la prosecuzione dell'attività estrattiva in conformità al progetto autorizzato attraverso una nuova autorizzazione, ai sensi dell'art. 19 comma 1, secondo periodo, della l.r. 23/2016;

q) proroga: procedimento amministrativo, avviato con istanza di parte, con il quale si richiede il differimento del termine di efficacia dell'autorizzazione, come definito dal provvedimento di cui all'articolo 19 della l.r. 23/2016;

r) modifiche di modesta entità: procedimento amministrativo per le cave di roccia ornamentale, avviato con istanza di parte, con il quale si richiede il riconoscimento di adeguamenti divenuti

necessari, seppur difformi dalle previsioni progettuali, e rientranti nelle fattispecie definite dal provvedimento di cui all'articolo 19 della l.r. 23/2016;

s) ampliamento: procedimento amministrativo, avviato con istanza di parte, con il quale l'avente diritto richiede la prosecuzione della coltivazione interessando altre porzioni di territorio senza soluzioni di continuità;

t) modifica: procedimento amministrativo, avviato con istanza di parte, con il quale l'avente diritto richiede una qualunque variazione al progetto autorizzato, ivi incluso l'approfondimento della coltivazione del giacimento. Sono escluse le fattispecie di cui alla lettera r) e s);

u) giacimento: deposito di origine naturale di materiali contenenti sostanze minerali suscettibili di sfruttamento industriale e che, per estensione, qualità e natura, abbia un interesse commerciale tale da giustificare un investimento;

v) pertinenza: le opere e le aree necessarie per il deposito, il trasporto e la lavorazione dei materiali ed in genere per la coltivazione del giacimento e per la sicurezza, gli impianti fissi interni o esterni, così come definiti agli articoli 23 e 32 del r.d. 1443/1927;

z) vuoti di cava: il volume residuo in una porzione di territorio dovuto all'estrazione del giacimento (corpo mineralizzato o comunque oggetto di coltivazione);

aa) riempimento dei vuoti di cava: l'insieme delle operazioni e delle lavorazioni volte al riempimento dei vuoti, per un loro utilizzo o per il ripristino delle aree;

bb) impianto di trattamento: impianto costituito da una o più macchine disposte ed operanti secondo un ciclo prestabilito e costituenti un processo od una combinazione di processi meccanici, fisici, biologici, termici o chimici svolti sulle risorse minerali, al fine di estrarre il minerale od il successivo trattamento sui rifiuti di estrazione precedentemente scartati. Sono esclusi la fusione, i processi di lavorazione termici (diversi dalla calcinazione della pietra calcarea) e le operazioni metallurgiche così come definito dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;

cc) rifiuto di estrazione: il rifiuto così come definito dall'articolo 3 del d. lgs. 117/2008 e derivante dalle attività di trattamento delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;

dd) opere di recupero: l'insieme delle azioni da realizzare su un'area al termine dei lavori di estrazione, previsti dal progetto autorizzato ed in conformità alle prescrizioni autorizzative, aventi il fine di ricostruire, sull'area ove si è svolta l'attività estrattiva, un assetto finale dei luoghi ordinato e funzionale alla salvaguardia dell'ambiente naturale e alla conservazione della possibilità di riuso del suolo, come definite dall'articolo 30, comma 1 della l.r. 23/2016;

ee) opere di mitigazione: gli interventi previsti dal progetto o prescritti in autorizzazione connessi agli impatti dell'opera stessa e finalizzati a mitigarne l'effetto;

ff) opere di compensazione: gli interventi previsti dal progetto o prescritti in autorizzazione, anche non strettamente collegati agli impatti dell'opera o prodotti da questa, che vengono a parziale compensazione degli impatti non mitigabili.

Capo II.

Domande di autorizzazione, concessione e prescrizioni e criteri per la valutazione della capacità tecnico-economica del richiedente

Art. 4

(Domanda di autorizzazione, rinnovo e subingresso)

1. Il procedimento per il rilascio, il rinnovo ed il subingresso dell'autorizzazione è avviato su iniziativa di parte, con la presentazione della relativa domanda secondo i modelli di cui agli allegati A1 ed A2 del presente regolamento.

2. Può presentare domanda di autorizzazione la persona fisica o l'impresa, in forma singola o associata, avente i requisiti di cui al comma 3 e le capacità tecnico-economiche di cui all'articolo 8. Nel caso di domanda presentata da società, associazione temporanea di soggetti, da consorzi o altra forma associativa regolarmente costituita, i requisiti di cui al comma 3 sono verificati in capo a tutti

i soggetti facenti parte della società o della forma associativa. I medesimi requisiti sono verificati anche nel caso del subingresso di cui all'articolo 20 della l.r. 23/2016.

3. Ai fini dell'ammissibilità della domanda di autorizzazione il soggetto di cui al comma 2 dichiara, secondo il modello di cui all'allegato B del presente regolamento, di:

a) non ricadere nelle fattispecie di cui all'articolo 10, comma 13 della l.r. 23/2016;

b) non essere stato dichiarato decaduto dall'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 23/2016.

4. La domanda di autorizzazione per i siti di reperimento di materiali litoidi, quelli per il riutilizzo ed il deposito, a servizio di opere pubbliche di cui all'articolo 13 della l.r. 23/2016, è presentata dal proponente l'opera pubblica, che comunica prima del rilascio dell'autorizzazione il nominativo del soggetto attuatore dell'attività estrattiva. Le garanzie fidejussorie di cui alla articolo 12, comma 1, lettera g) della l.r. 23/2016 sono presentate dal proponente.

5. Per i siti di reperimento di materiali litoidi, quelli per il riutilizzo ed il deposito, a servizio di opere pubbliche di cui all'articolo 13 della l.r. 23/2016, già in esercizio o in capo ad altri titolari, il proponente l'opera pubblica presenta domanda di subingresso secondo i disposti dell'articolo 20 della l.r. 23/2016. Per i siti che siano già a servizio di altre opere pubbliche non è richiesta la presentazione della domanda di subingresso; il proponente comunica alla Regione la volontà di utilizzo del sito.

6. Se si intende procedere a modifiche del progetto approvato ai sensi della l.r. 23/2016, le modifiche proposte sono sottoposte alla fase di verifica della procedura di VIA di cui all'articolo 10 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), se rientranti nelle fattispecie di cui alle corrispondenti categorie progettuali n. 28 dell'allegato B1 e n. 65 dell'allegato B2 alla l.r. 40/1998.

7. Fatte salve le modalità di presentazione dei progetti sottoposti alle procedure di cui alla l.r. 40/1998, le domande per il rilascio del titolo abilitativo, di qualunque tipologia, alla coltivazione di cava sono indirizzate a:

a) per i progetti di cava che siano o siano stati sottoposti alle procedure di cui alla l.r. 40/1998:

1) Regione Piemonte, per le cave ricadenti in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia di cui alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) e cave finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche di cui all'articolo 14 della l.r. 23/2016;

2) Città Metropolitana o Provincia, per competenza territoriale, per tutti gli altri casi;

b) per i progetti di cava ricadenti nei casi di esclusione delle procedure di VIA di cui alla l.r. 40/1998 (verifica di assoggettabilità a VIA e VIA) allo Sportello Unico per le Attività Produttive competente per territorio.

8. La domanda di rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione di cui al comma 1 è presentata almeno sei mesi prima della scadenza della stessa. Il provvedimento di rinnovo avrà efficacia decorrere dal giorno successivo alla scadenza del provvedimento da rinnovare. Per le istanze di rinnovo relative ad autorizzazioni in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento con scadenza inferiore ai sei mesi, il termine di presentazione è di novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento.

Art. 5.

(Domanda di concessione, rinnovo e subingresso)

1. Il procedimento per il rilascio, il rinnovo ed il subingresso della concessione è avviato su iniziativa di parte, con la presentazione della relativa domanda secondo i modelli di cui agli allegati A1 e A2 del presente regolamento.

2. Può presentare domanda di concessione, se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 17, comma 1 della l.r. 23/2016, la persona fisica o l'impresa, in forma singola o associata, avente i requisiti di

cui al comma 3 e le capacità tecnico-economiche di cui all'articolo 8. Nel caso di domanda presentata da società, associazione temporanea di soggetti, consorzio o altra forma associativa regolarmente costituita, i requisiti di cui al comma 3 sono verificati in capo a tutti i soggetti facenti parte della società e della forma associativa. I medesimi requisiti sono verificati anche nel caso del subingresso di cui all'articolo 20 della l.r. 23/2016.

3. Ai fini dell'ammissibilità della domanda di concessione il soggetto di cui al comma 2 dichiara, secondo il modello di cui all'allegato B del presente regolamento, di:

a) non ricadere nelle fattispecie di cui all'art. 10, c. 13 della l.r. 23/2016;

b) non essere stato dichiarato decaduto dall'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 23/2016.

4. La domanda di concessione per i siti di reperimento di materiali litoidi, quelli per l'utilizzo ed il deposito, a servizio di opere pubbliche di cui all'articolo 13 della l.r. 23/2016, è subordinata anch'essa ai presupposti di cui all'articolo 17, comma 1 della l.r. 23/2016. La domanda è presentata dal proponente l'opera pubblica, che comunica prima del rilascio della concessione il nominativo del soggetto attuatore dell'attività estrattiva. Le garanzie fidejussorie di cui alla articolo 12, comma 1, lettera g) della l.r. 23/2016 sono presentate dal proponente.

5. Per i siti di reperimento di materiali litoidi, quelli per il riutilizzo ed il deposito, a servizio di opere pubbliche di cui all'articolo 13 della l.r. 23/2016, già in esercizio o in capo ad altri titolari, il proponente l'opera pubblica presenta domanda di subingresso secondo i disposti dell'articolo 20 della l.r. 23/2016. Per i siti che siano già a servizio di altre opere pubbliche non è richiesta la presentazione della domanda di subingresso; il proponente comunica alla Regione la volontà di utilizzo del sito.

6. Qualora si intenda procedere a modifiche del progetto approvato ai sensi della l.r. 23/2016, le modifiche proposte dovranno essere sottoposte alla fase di verifica della procedura di VIA di cui all'art. 10 della l.r. 40/1998 se rientranti nelle fattispecie di cui alle corrispondenti categorie progettuali n. 28 dell'allegato B1 e n. 65 dell'allegato B2 alla l.r. 40/1998.

7. La domanda per il rilascio della concessione è indirizzata alla Regione Piemonte.

8. La domanda di rinnovo della concessione alla coltivazione di cui al comma 1 è presentata almeno sei mesi prima della scadenza della stessa. Il provvedimento di rinnovo avrà efficacia decorrere dal giorno successivo alla scadenza del provvedimento da rinnovare. Per le istanze di rinnovo relative a concessioni in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento con scadenza inferiore ai sei mesi, il termine di presentazione è di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 6.

(Contenuti e modalità di presentazione delle domande)

1. La domanda di autorizzazione, di concessione dei progetti, per i Piani di cui all'articolo 13 della l.r. 23/2016, e per i progetti di riuso e valorizzazione di cui all'articolo 34 della l.r. 23/2016, è presentata in via telematica sulla base della modulistica di cui agli allegati A, B,C, D, E, F,G ed H.

Art. 7.

(Prescrizioni e obblighi posti a carico dei titolari delle autorizzazioni e delle concessioni relative alla coltivazione mineraria e al recupero funzionale, paesaggistico, ambientale e agricolo del sito estrattivo)

1. Le prescrizioni e gli obblighi a carico dei titolari delle autorizzazioni e delle concessioni per la coltivazione ed il recupero funzionale, paesaggistico, ambientale e agricolo del sito estrattivo sono riportati, per ciascun comparto estrattivo, nell'allegato I.

2. Le prescrizioni di cui al comma 1 sono da considerare di carattere generale e possono essere integrate od adeguate in funzione delle risultanze emerse nel corso della conferenza di servizi di cui all'articolo 29 della l.r. 23/2016.

Art. 8.

(Capacità tecnico-economica)

1. La capacità tecnico economica del richiedente è valutata secondo criteri esposti nel presente articolo e costituisce condizione necessaria e indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione o della concessione.

2. I criteri da tenere in considerazione sono:

a) l'attività principale nel settore estrattivo o riconducibile alla trasformazione o utilizzo dei materiali estratti, risultante dalla visura camerale del richiedente;

b) il personale da impiegare per i lavori di coltivazione e quello totale alle proprie dipendenze, suddiviso tra tecnici e operai;

c) i mezzi d'opera e le attrezzature (quali ad esempio escavatori, pale caricatori, dumper, perforatrici, ecc) da impiegarsi per i lavori di coltivazione e quelli in disponibilità del richiedente, conteggiati come somma delle singole potenze installate;

d) l'impianto di trattamento connesso all'attività estrattiva ed eventuali altri impianti di cui il richiedente è titolare o gestore, conteggiato/i come somma delle potenze delle singole macchine costituenti l'impianto stesso, ivi incluso quello di trattamento acque;

e) l'ubicazione dell'eventuale impianto di trattamento rispetto all'attività estrattiva oggetto di domanda con particolare riferimento alla distanza misurata dall'accesso della cava all'impianto di trattamento;

f) il numero, con le relative volumetrie, delle autorizzazioni vigenti e di quelle concluse negli ultimi tre anni;

g) il numero, con le relative superfici, degli interventi di recupero ambientale o di fruizione conclusi negli ultimi tre anni;

h) gli anni di attività continuativa nel settore;

i) l'adozione o meno, da parte del richiedente di uno dei seguenti sistemi di gestione:

1) ISO (ISO 9001:2008);

2) sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro secondo le linee guida UNI-INAIL;

3) sistema di gestione ambientale (ISO 14.001);

4) un sistema di gestione della Sicurezza e Salute dei Lavoratori (OHSAS18001:2007);

5) registrazione EMAS (Eco-Management and Audit Scheme).

3. I dati di cui al comma 2, necessari per la valutazione, sono comprovati tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatto ai sensi del d.p.r. 445/2000, secondo il modello di cui all'allegato C.

4. La Regione o le Province o la Città Metropolitana di Torino attribuiscono i punteggi in relazione agli elementi presentati e valutano la capacità tecnico-economica del richiedente in relazione al progetto presentato secondo gli indicatori di valutazione di cui all'allegato L.

5. Se la domanda di autorizzazione, concessione o subingresso è presentata da una associazione temporanea di soggetti o da un consorzio od altra forma associativa regolarmente costituita, i criteri di cui all'allegato C, lettere a) ed i) sono soddisfatti dalla mandataria o dalla società che rappresenta l'associazione. I criteri di cui all'allegato C, lettere da b) ad h) sono valutati anche se in possesso degli associati.

6. Esulano dall'applicazione del presente articolo i titolari di attività estrattive in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e richiedenti esclusivamente il completamento del progetto approvato mediante istanza di proroga ai sensi articolo 19, comma 7 della l.r. 23/2016, nonché i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Capo III.

Contenuti dei progetti finalizzati al riuso e alla valorizzazione dei siti minerari dimessi, modalità di presentazione delle domande e di attuazione e gestione degli eventi per il pubblico nel perimetro delle aree oggetto di attività estrattiva in corso

Art. 9.

(Contenuti dei progetti finalizzati al riuso e alla valorizzazione)

1. Gli interventi di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso di cave e miniere a fini turistici, culturali e museali, nonché il riutilizzo dei vuoti sotterranei, sono soggetti ad autorizzazione regionale, previa presentazione della relativa domanda secondo i modelli di cui agli allegati G ed H del presente regolamento.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata anche per gli interventi di valorizzazione relativi ad aree di cave attive o dismesse, purché sia garantito l'isolamento tecnico e funzionale di tali cantieri dai restanti cantieri minerari in esercizio.
3. Se l'isolamento tecnico e funzionale non può essere garantito, in sede di istanza di autorizzazione dovrà essere presentata, per l'approvazione, una proposta di convenzione tra il titolare della cava ed il proponente l'intervento di valorizzazione, contenente la regolazione dei rapporti tra le due attività, mineraria e di valorizzazione, a garanzia della sicurezza dei lavoratori e dei visitatori presenti.
4. Nel caso di cui al comma 3, l'autorizzazione per lo sfruttamento integrato, minerario e a fini turistici, culturali e museali del giacimento minerario è rilasciata al solo titolare di autorizzazione alla coltivazione.
5. L'autorizzazione di cui al l'articolo 34, comma 2 della l.r. 23/2016 viene rilasciata in sede di conferenza di servizi convocata ai sensi dell'articolo 29 della l.r. 23/2016 nella quale il parere regionale viene espresso a seguito di verifica degli aspetti di compatibilità del sito estrattivo con i requisiti di sicurezza, accessibilità dei luoghi, tutela e salvaguardia dei giacimenti o di porzioni di essi e confluisce nel procedimento inerente l'approvazione del progetto proposto.
6. I progetti di riuso e valorizzazione in essere al 6 dicembre 2016 devono presentare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, richiesta di autorizzazione o concessione ai sensi dell'articolo 34, comma 2 della l.r. 23/2016.
7. I progetti finalizzati al riuso e alla valorizzazione che differiscono dall'iniziale progetto di recupero ambientale, qualora non conformi alle disposizioni del piano regolatore generale, sono oggetto di variante urbanistica.

Capo IV.

Disposizioni per l'integrazione procedurale delle varianti urbanistiche anche per il regime transitorio in assenza di PRAE

Art. 10.

(Integrazione procedurale delle varianti urbanistiche)

1. Nel caso in cui il progetto di coltivazione non sia assoggettato alla procedura di verifica di VIA, l'eventuale variante urbanistica segue la procedura di cui all'articolo 17 bis, comma 4 della l.r. 56/1977, nell'ambito del procedimento di autorizzazione del progetto di coltivazione mediante la conferenza di servizi di cui all'articolo 29 della l.r. 23/2016.
2. Nel caso in cui il progetto di coltivazione debba essere sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA, di cui all'articolo 20 del d.lgs. 152/2006 e di cui all'articolo 10 della l.r. 40/1998, tale fase procedimentale può essere coordinata con il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, di competenza comunale, dell'eventuale variante urbanistica. In tal caso, le modalità di informazione al pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale ed il

procedimento integrato è coordinato dall'autorità competente in materia di VIA, mediante conferenza di servizi istruttoria di cui all'articolo 14, comma 1 della l. 241/1990. Alla Conferenza partecipano l'autorità competente in materia di VAS, i soggetti competenti in materia ambientale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera s) del d.lgs. 152/2006 ed i soggetti interessati di cui all'articolo 10 della l.r. 40/1998. Il provvedimento finale della fase di verifica di VIA dà atto in maniera coordinata degli esiti del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS. L'autorità competente alla VAS e l'autorità procedente sono individuate secondo le modalità previste al paragrafo 1.2 dell'Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977; analogamente, l'individuazione dei soggetti con competenza ambientale segue le modalità stabilite al paragrafo 1.3 del medesimo allegato.

3. Se il procedimento di VIA e quello di VAS non sono svolti in maniera coordinata, il procedimento di VAS precede di norma lo svolgimento del procedimento di VIA, nel rispetto delle tempistiche stabilite al Titolo II della Parte Seconda del d.lgs. 152/2006.

4. Se la fase di verifica della procedura di VIA si conclude prevedendo l'esclusione dalla fase di valutazione, l'eventuale variante urbanistica è approvata ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 4 della l.r. 56/1977, nell'ambito del procedimento di autorizzazione del progetto di coltivazione mediante la conferenza di servizi di cui all'articolo 29 della l.r. 23/2016.

5. Se la fase di verifica della procedura di VIA si conclude prevedendo la necessità di sottoporre il progetto alla fase di valutazione o, nel caso in cui il progetto di coltivazione è sottoposto direttamente alla fase di valutazione della procedura di VIA, l'autorità competente in materia di VIA convoca la conferenza di servizi ai fini del coordinamento dei procedimenti valutativi (VAS, VIA, Valutazione d'Incidenza) ed autorizzativi, secondo quanto disposto dall'articolo 13 della l.r. 40/1998 e dall'articolo 14, comma 4 della 241/1990.

6. In attuazione delle disposizioni di cui ai capi III e V della l.r. 23/2016, alla conferenza di servizi di cui all'articolo 29 l.r. 23/2016 compete l'approvazione del progetto e della contestuale variante urbanistica, ove necessaria; l'approvazione della variante urbanistica è condizionata all'espressione favorevole del Consiglio comunale, che deve pervenire alla conferenza di servizi prima della conclusione dei lavori.

7. Il progetto di variante proposta contiene:

a) relazione illustrativa completa di:

1) situazione urbanistica del comune;

2) motivazioni e descrizione degli interventi previsti e della variante;

3) estratto cartografico di inquadramento territoriale dell'area oggetto di variante con indicazione di eventuali vincoli;

4) verifica di compatibilità con la pianificazione sovraordinata;

5) verifica di compatibilità acustica con relativi estratti cartografici;

6) eventuale documentazione fotografica;

b) relazione ed indagini geomorfologiche con estratti degli elaborati del piano regolatore generale estesi ad un intorno significativo, della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica ed idoneità all'utilizzazione urbanistica, della carta geomorfologica e dei dissesti per i comuni adeguati al piano per l'assetto idrogeologico e delle relative norme d'uso quale estratto delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale;

c) sovrapposizione della proposta di variante al piano regolatore generale vigente, con la stessa simbologia di piano in scala non inferiore a 1:10.000 e 1:2.000; tali elaborati, comprensivi di legenda completa, devono garantire il raffronto tra il piano regolatore generale vigente e la proposta di variante; la tavola di piano opportunamente aggiornata deve essere completa e non proposta in stralcio;

d) tavole della variante proposta in scala non inferiore a 1:10.000 e 1:2.000; tali elaborati, comprensivi di legenda completa, devono esplicitare la proposta di variante estesa ad un intorno significativo;

e) stralcio delle norme di attuazione del piano regolatore generale vigente contenente copia integrale degli articoli oggetto di modifica con evidenziati i contenuti sostituiti e/o integrati; analogamente, ove necessario, le schede di zona interessate dalla variante con evidenziati i medesimi contenuti sostituiti e/o integrati;

f) gli elaborati relativi al procedimento di VAS.

8. Alla Direzione competente in materia di attività estrattive e di cave devono pervenire i contributi dei settori regionali coinvolti nei singoli procedimenti, entro cinque giorni dalla data fissata per lo svolgimento della conferenza; nell'ambito di tale Direzione è individuato il rappresentante unico regionale, che partecipa alla conferenza di servizi prevista dall'articolo 29 della l.r. 23/2016.

Art. 11.

(Disposizioni finali)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trovano più applicazione le disposizioni di cui alla circolare regionale 18 settembre 1995, n. 21/LAP esplicativa sugli adempimenti per l'attività estrattiva di cava in ordine alle procedure previste dalle leggi regionali 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere) e 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27) e dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale).

2. L'aggiornamento degli allegati, in considerazione del loro contenuto tecnico, è effettuato dalla struttura regionale competente, con apposita determinazione dirigenziale, anche sulla base degli adeguamenti tecnici imposti dalle normative comunitarie, statali e regionali. Tale determinazione stabilisce altresì la data di decorrenza degli aggiornamenti apportati e l'eventuale regime transitorio.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 2 ottobre 2017.

Sergio Chiamparino

ALLEGATI

Allegati A

Modelli di domanda di autorizzazione/concessione

Allegato A1: domanda di autorizzazione/concessione, rinnovo, modifica, ampliamento, proroga e per modifiche di modesta entità

Allegato A2: domanda di subingresso nella autorizzazione/concessione

Allegato B

Modello di attestazione del possesso dei requisiti per l'ammissibilità della domanda di autorizzazione di cava

Allegato C

Modello di attestazione della capacità tecnico economica del richiedente con specifico riferimento all'attività estrattiva

Allegati D

Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione per ciascun comparto estrattivo

Allegato D1: elenco della documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione comune a tutti i comparti estrattivi

Allegato D2: elenco della documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione per il comparto inerti, tout venant

Allegato D3: elenco della documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione per il comparto rocce ornamentali

Allegato D4: elenco della documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione per il comparto usi industriali

Allegato E

Domanda per la presentazione del Piano di reperimento e di gestione dei materiali per le opere pubbliche, per i siti di riutilizzo e di deposito

Allegato F

Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione per l'approvazione del Piano di reperimento e di gestione dei materiali per le opere pubbliche, per i siti di riutilizzo e di deposito

Allegato G

Domanda per la presentazione dei progetti finalizzati al riuso e alla valorizzazione dei siti minerari dismessi

Allegato H

Documentazione da allegare alla domanda per la presentazione dei progetti finalizzati al riuso e alla valorizzazione dei siti minerari dismessi

Allegato I

Prescrizioni e obblighi posti a carico dei titolari delle autorizzazioni e delle concessioni relative alla coltivazione mineraria e al recupero funzionale, paesaggistico, ambientale e agricolo del sito estrattivo per ciascun comparto estrattivo

Allegato L

Indicatori per la valutazione della capacità tecnico economica del richiedente

prov. [][] n. REA [][][][][][][][] con sede legale in:
 Comune _____ prov. [][]
 indirizzo _____ n. _____ C.A.P. [][][][][]
 Telefono fisso / cell. _____ fax. _____
 PEC _____
 Altro domicilio elettronico per invio delle comunicazioni inerenti la pratica

- proprietario/enfiteuta/usufruttuario o loro aventi causa dei terreni censiti al/i Foglio/i _____ mappali _____ del comune di _____ della provincia di _____, ai sensi della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23

CHIEDE

AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE, RINNOVO, MODIFICA, AMPLIAMENTO

il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione del giacimento di (sabbia e ghiaia/argilla/calcare/ecc...) presente nei terreni prima elencati;
 il rinnovo
 la modifica
 l'ampliamento
 dell'autorizzazione alla coltivazione del giacimento di _____ autorizzato con _____ in data _____ e scadenza _____, per una durata di anni _____ (lettere _____) dalla data di scadenza.

PROROGA

la proroga dell'autorizzazione alla coltivazione del giacimento di _____ autorizzato con _____ da parte di _____ in data _____ e scadenza _____, per una durata di _____ (lettere _____) dalla data di scadenza e dichiara che:

- i lavori di coltivazione di cava e quelli di recupero ambientale sono condotti in conformità al progetto autorizzato ed alle prescrizioni riportate nell'atto

autorizzativo;

- lo stato dei luoghi rispetta il progetto autorizzato;
- l'area di cava :
 - non è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004 ;
 - è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004;

e si impegna inoltre a presentare, entro 30 giorni dalla data di rilascio della proroga, la documentazione inerente il mantenimento della cauzione o garanzia fideiussoria presentata in ottemperanza all'autorizzazione in corso, ai sensi dell'art. 33 della l.r. 23/2016.

MODIFICA DI MODESTA ENTITA'

□ La modifica di modesta entità dell'autorizzazione alla coltivazione del giacimento di _____ autorizzato con _____ in data _____ e scadenza _____ e dichiara che:

- i lavori di coltivazione di cava e quelli di recupero ambientale sono condotti in conformità al progetto autorizzato ed alle prescrizioni riportate nell'atto autorizzativo;
- lo stato dei luoghi rispetta il progetto autorizzato;
- la/e modifiche richieste non vanno ad interessare porzioni di terreno esterne al perimetro di cava autorizzata;
- le modifiche di cui trattasi ricadono in una/nelle seguenti fattispecie previste:
 - Modifica della cronologia delle fasi progettuali.
 - Variazioni delle seguenti morfologie dello scavo:
 - inclinazione del fronte di scavo o dei gradoni.
 - orientazione del fronte di scavo o dei gradoni.
 - altezza del fronte di scavo o dei gradoni.
 - Variazione della quota finale di massimo scavo.

Variazione delle seguenti opere connesse alla coltivazione del giacimento: *(elencare)*

Allega alla presente:

- attestazione del possesso dei requisiti per l'ammissibilità della domanda di cui all'art. 10, c. 13 della l.r. 23/2016, secondo il modello dell'allegato B del regolamento di cui all'art. 39 della l.r. 23/2016 (una per il legale rappresentante della società e una per ciascun amministratore dotato di poteri di rappresentanza; in caso di domanda presentata da associazione di imprese, le dichiarazioni vanno presentate da tutti gli amministratori dotati di poteri di rappresentanza di tutte le imprese associate);
- attestazione delle capacità tecnico economiche del richiedente con riferimento all'attività estrattiva di cui all'art. 10, c. 10, l. f) della l.r. 23/2016, secondo il modello dell'allegato C del regolamento di cui all'art. 39 della l.r. 23/2016;
- documentazione comprovante la disponibilità dei terreni, in capo al richiedente, interessati dall'attività estrattiva per tutta la durata dell'intervento;
- documenti ed elaborati progettuali di cui all'art. 11 della l.r. 23/2016, secondo quanto riportato all'allegato D del regolamento di cui all'art. 39 della l.r. 23/2016 per il comparto relativo alla cava ed in particolare:
 - D1: Documentazione comune per tutti i comparti
 - D1.a: Per domanda di autorizzazione;
 - D1.b: per domanda di rinnovo, modifica, ampliamento dell'autorizzazione
 - D1.c: per domanda di proroga dell'autorizzazione
 - D1.d: per domanda per modifiche di modesta entità all'autorizzazione
 - D2: Comparto inerti, tout venant
 - D3.: Comparto rocce ornamentali
 - D4: Comparto usi industriali
- ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria per l'istruttoria di cui all'articolo 27 della l.r.23/2016.

Luogo e data

Firma
(per esteso e leggibile)

NB: La domanda può essere sottoscritta con firma digitale, oppure sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente e trasmessa tramite PEC. Ai fini del rispetto della disciplina sul bollo, si richiede la scansione del bollo riportante in modo visibile il codice e la data di emissione del bollo stesso.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).

Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.

Titolare del trattamento:

- Amministrazione Provinciale di
- Città Metropolitana di Torino
- S.U.A.P. di
- Regione Piemonte.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Luogo e data

Firma
(per esteso e leggibile)

indirizzo _____ n. _____ C.A.P. [][][][][][]
Telefono fisso / cell. _____ fax. _____
PEC _____
Altro domicilio elettronico per invio delle comunicazioni inerenti la pratica _____
titolare dell'autorizzazione rilasciata con _____ da _____ in data _____ e scadenza _____ per la cava suddetta

ai sensi della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23

CHIEDONO

il sub ingresso nell'autorizzazione alla coltivazione della cava di [litotipo] in località _____ nel territorio del comune di _____ (prov), dall'attuale ditta/società/impresa (2) _____ alla ditta/società/impresa (1) _____ come sopra meglio identificate.

Allegano alla presente:

- Attestazione, per la ditta/società/impresa subentrante (1), del possesso dei requisiti per l'ammissibilità della domanda di cui all'art. 10, c. 13 della l.r. 23/2016, secondo il modello dell'allegato B del regolamento di cui all'art. 39 della l.r. 23/2016 (una per il legale rappresentante della società e una per ciascun amministratore dotato di poteri di rappresentanza; in caso di domanda presentata da associazione di imprese, le dichiarazioni vanno presentate da tutti gli amministratori dotati di poteri di rappresentanza di tutte le imprese associate);
- Attestazione, per la ditta/società/impresa subentrante (1), delle capacità tecnico economiche del richiedente con riferimento all'attività estrattiva di cui all'art. 10, c. 10, l. f) della l.r. 23/2016, secondo il modello dell'allegato C del regolamento di cui all'art. 39 della l.r. 23/2016;
- elaborati grafici in scala opportuna (preferibilmente 1:1.000 e/o 1: 500) dello stato dei luoghi;
- documentazione comprovante la disponibilità dei terreni, in capo al nuovo titolare, interessati dall'attività estrattiva per tutta la durata dell'intervento.
- ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria per l'istruttoria di cui all'articolo 27 della l.r. 23/2016.

Luogo e data

Firma
per ditta/società/impresa che subentra (1)
(per esteso e leggibile)

Firma
per ditta/società/impresa a cui si subentra (2)
(per esteso e leggibile)

NB: La domanda può essere sottoscritta con firma digitale, oppure sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente e trasmessa tramite PEC. Ai fini del rispetto della disciplina sul bollo, si richiede la scansione del bollo riportante in modo visibile il codice e la data di emissione del bollo stesso.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).

Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.

Titolare del trattamento:

- Amministrazione Provinciale di
- Città Metropolitana di Torino
- S.U.A.P. di
- Regione Piemonte.

I/le sottoscritti/e dichiarano di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Luogo e data

Firma

*per ditta/società/impresa che subentra (1)
(per esteso e leggibile)*

Firma

*per ditta/società/impresa a cui si subentra (2)
(per esteso e leggibile)*

titolare/richiedente l'autorizzazione/rinnovo/modifica/ampliamento/subingresso alla coltivazione ai sensi della l.r. 23/2016 per la cava di [litotipo] sita in località _____ nel territorio del comune di _____ (prov) per l'estrazione di _____, in relazione al disposto dell'art. 10, comma 13 della l.r. 17 novembre 2016, n. 23, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- di essere in regola con il versamento dell'onere per il diritto di escavazione di cui all'articolo 26, l.r. 23/2016, inerente alla coltivazione di cava oggetto di altra autorizzazione in corso;
- di essere in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- di non essere stato condannato in via definitiva per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al codice penale, libro II, titolo II o per uno dei reati previsti dal codice penale, libro II, titolo VI bis;
- di non essere stato sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
- di non essere incorso nelle fattispecie di cui agli articoli 9 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- di non essere stato dichiarato decaduto dall'autorizzazione ai sensi dell'art. 23, l.r. 23/2016;
- che nell'ambito delle attività connesse all'attività estrattiva, svolge attività di recupero di rifiuti inerti, autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 o in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del medesimo decreto legislativo, da utilizzare in sostituzione di materie prime di cava;

Luogo e data

Firma
(per esteso e leggibile)

NB: La domanda può essere sottoscritta con firma digitale, oppure sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente e trasmessa tramite PEC.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") tutela le persone e gli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).

Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.

Titolare del trattamento:

- Amministrazione Provinciale di
- Città Metropolitana di Torino
- S.U.A.P. di
- Regione Piemonte.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Luogo e data

Firma
(per esteso e leggibile)

titolare/richiedente l'autorizzazione/rinnovo/modifica/ampliamento/subingresso alla coltivazione ai sensi della l.r. 23/2016 per la cava di [litotipo] sita in località _____ nel territorio del comune di _____ (prov) per l'estrazione di _____, in relazione al disposto dell'art. 10, comma 13 della l.r. 17 novembre 2016, n. 23, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

a. La ditta/società/impresa ha, quale attività principale, quella attinente al settore estrattivo o riconducibile alla trasformazione od utilizzo dei materiali estratti;

b. di avere alle proprie dipendenze personale così suddiviso:

b.1 tecnici (laureati e diplomati): n°

b.2 operai: n°

b.3 impiegati: n°

prevedendone l'impiego per la coltivazione e le lavorazioni a questa connessa per le seguenti unità:

b.1.1 tecnici (laureati e diplomati): n°

b.2.1 operai: n°

b.3.1 impiegati: n°

c. di avere in disponibilità i seguenti mezzi:

c.1 mezzi di trasporto (camion, dumper): kW

c.2 mezzi movimento terra (escavatori, pale, ecc.): kW

c.3 macchine per scavi sottofalda (pompe a suzione, ecc...): kW

c.4 macchine ed apparecchi di sollevamento: kW

c.5 altre macchine: kW

prevedendone l'impiego per la coltivazione e le lavorazioni a questa connessa per le seguenti unità:

c.1.1 mezzi di trasporto (camion, dumper): kW

c.2.1 mezzi movimento terra (escavatori, pale, ecc.): kW

c.3.1 macchine per scavi sottofalda (pompe a suzione, ecc...): kW

c.4.1 macchine ed apparecchi di sollevamento: kW

c.5.1 altre macchine: kW

d. di essere titolare/di avere la gestione dei seguenti impianti di trattamento con le seguenti potenze installate:

d.1 impianto in loc. comune..... potenza installata kW

d.2 impianto in loc. comune..... potenza installata kW

d.3 impianto in loc. comune..... potenza installata kW

e di prevedere, con riferimento alla cava oggetto della presente istanza, di impiegare il seguente impianto di trattamento:

impianto in loc. comune..... potenza installata kW

con una distanza dalla sito di cava di km

ed in subordine o secondariamente i seguenti impianti
impianto in loc. comune..... potenza installata kW
con una distanza dalla sito di cava di km

f. di avere in corso/aver avuto negli ultimi tre anni le seguenti autorizzazioni con le relative volumetrie:

autorizzazione del Scadenza anno volume utile in banco
autorizzazione del Scadenza anno volume utile in banco
autorizzazione del Scadenza anno volume utile in banco

g. di avere in corso/aver avuto negli ultimi tre anni effettuato i seguenti interventi di recupero ambientale o di fruizione, ritenuti significativi:

intervento in loc. comuneanno superficie interessata
intervento in loc. comuneanno superficie interessata
intervento in loc. comuneanno superficie interessata

h. di aver svolto in maniera continuativa nel settore i seguenti anni:

numero di anni dal al

i. di essere in possesso o meno di uno dei seguenti sistemi di gestione della qualità, afferenti l'attività estrattiva:

- ISO (ISO 9001:2008);
- Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro secondo le linee guida UNI-INAIL;
- sistema di gestione ambientale (ISO 14.001);
- un sistema di gestione della Sicurezza e Salute dei Lavoratori (OHSAS18001:2007);
- registrazione EMAS (Eco-Management and Audit Scheme).nessuna certificazione;

Luogo e data

Firma
(per esteso e leggibile)

NB: La domanda può essere sottoscritta con firma digitale, oppure sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente e trasmessa tramite PEC.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).

Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.

Titolare del trattamento:

- Amministrazione Provinciale di
- Città Metropolitana di Torino
- S.U.A.P. di
- Regione Piemonte.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Luogo e data

Firma
(per esteso e leggibile)

Allegato D
(Art. 6)

Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione per ciascun comparto estrattivo

Allegato D1

Documentazione comune per tutti i comparti

D1.a: Per domanda di *autorizzazione/concessione*

Scheda di sintesi dell'intervento proposto riportante i seguenti dati:

- ubicazione della cava;
- indicazione della dimensione dell'area oggetto della domanda (specificando superficie in disponibilità e superficie oggetto coltivazione);
- materiale/ materiali da coltivare con relative volumetrie;
- finalità del recupero ambientale (agrario, naturalistico...) od eventuale riuso e valorizzazione;
- presenza di vincoli;
- destinazione dell'area nel PRGC e necessità o meno di avviare contestualmente il procedimento di variante urbanistica ai sensi dell'art. 8 della LR 23/2016;
- durata per cui viene richiesta l'autorizzazione.

Relazione tecnica contenente:

- a. cartografia in formato almeno A4 (scala 1:25.000), con l'ubicazione del sito in posizione baricentrica, ove devono essere evidenziati i seguenti vincoli ove esistenti:
 - vincolo per scopi idrogeologici (l.r. 45/1989)
 - vincolo di tutela dei Beni paesaggistici (Parte Terza del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)
 - vincolo di uso civico (L. 16 giugno 1927, n. 1766)
 - Parchi e riserve regionali e nazionali
 - Viabilità principale
 - Idrografia superficiale;
- b. stralci degli strumenti urbanistici vigenti e/o in salvaguardia corredati della relativa normativa di intervento;
- c. cartografia in formato non inferiore ad A3 (scala 1:10.000), con baricentro sulla cava ove devono essere evidenziati:
 - i vincoli esistenti (Vincolo idrogeologico, Vincolo paesaggistico, vincolo di uso civico, aree di interesse archeologico, Vincolo militare, Vincoli urbanistici, Vincoli derivanti dal Piano di Tutela delle Acque e dalle sue attuazioni);
 - i diversi livelli di viabilità, la rete idrografica superficiale (fiumi, torrenti, canali, rogge, ecc.), le infrastrutture principali (metanodotti, acquedotti, linee elettriche, pozzi e sorgenti idropotabili ecc.) gli insediamenti storici e gli elementi di carattere storico paesaggistico e ambientale;
- d. documentazione fotografica d'insieme e di dettaglio dell'area d'intervento con indicati in planimetria (scala 1:10.000/1:5.000) i punti di ripresa; è richiesta inoltre la foto aerea; in alternativa è ammessa documentazione analoga ad es. ortofotocarta;
- e. carta d'uso attuale del suolo in scala 1:5.000 estesa ad un intorno minimo di 1 Km dell'area di cava con l'indicazione delle coltivazioni agrarie esistenti, le aree a
- f. vegetazione spontanea e/o ripariale, gli allineamenti alberati nella campagna e lungo le strade, le aree umide, ecc.

Per le coltivazioni da condursi in sotterraneo la Relazione tecnica deve contenere:

- Planimetrie e sezioni rappresentative quotate, sia complessive che per ciascun livello, riportanti i vuoti di coltivazione, quelli di servizio, gli imbocchi e gli impianti principali di servizio (ventilazione, emungimento, ecc) ed estese per una profondità ed estensione ritenuta significativa anche ai fini della valutazione di potenziali interferenze con l'area circostante.
- Planimetrie e sezioni rappresentative nelle quali sono riportate le fasi iniziali, di preparazione, di coltivazione mineraria e finale.
- Relazione geomeccanica che affronti, con metodi di calcolo analitici o numerici, la progettazione dei vuoti, i rivestimenti (in fase di scavo e definitivi), le strutture di sostegno (pilastri, diaframmi, solette, etc), il riempimento dei vuoti ed ogni ulteriore fattore che possa interagire con l'ammasso roccioso o sulla stabilità a breve e lungo termine.
- Programma di monitoraggio geotecnico/geomeccanico, con riferimento anche ai valori attesi dalla fase di progettazione, deve essere esteso per un periodo idoneo oltre il termine dei lavori di coltivazione.

D1.b: Per domanda di ***rinnovo, modifica, ampliamento dell'autorizzazione***

La documentazione da allegare alla domanda di rinnovo/modifica/ampliamento dell'autorizzazione di cava dovrà esser predisposta con un livello di approfondimento pari a quello della documentazione presentata per il rilascio dell'ultima autorizzazione.

Essa deve almeno contenere:

- elenco, con opportuni ed univoci riferimenti identificativi, della documentazione già presentata per il rilascio dell'autorizzazione, da ritenersi ancora valida e non oggetto di nuova presentazione;
- relazione tecnica sullo stato di avanzamento dei lavori di coltivazione e recupero ambientale.
- Documentazione comprovante il mantenimento della disponibilità dei terreni interessati dall'attività estrattiva, ivi inclusi i terreni interessati dall'eventuale ampliamento, per il periodo richiesto e il successivo periodo previsto per la realizzazione del recupero ambientale.
- Documentazione fotografica dello stato attuale
- Planimetria dello stato attuale della coltivazione e del recupero ambientale e relative sezioni topografiche, alla stessa scala del progetto approvato. Le sezioni sono posizionate nello stesso modo del progetto approvato.
- Planimetria dello stato finale della coltivazione e del recupero ambientale e relative sezioni topografiche, alla stessa scala del progetto approvato. Le sezioni sono posizionate nello stesso modo del progetto approvato.
- Relazione geomeccanica e geotecnica contenente l'aggiornamento delle verifiche di stabilità dei fronti di coltivazione e del fronte finale, redatte secondo i criteri contenuti nelle NTC 2008 e s.m.i.
- Eventuale progetto di riuso o valorizzazione del sito estrattivo previsto dopo il termine dell'attività estrattiva

D1.c: per domanda di ***proroga dell'autorizzazione***

La documentazione da allegare alla domanda di proroga dell'autorizzazione di cava deve essere predisposta con un livello di approfondimento pari a quello della documentazione presentata per il rilascio dell'ultima autorizzazione.

Essa deve almeno contenere:

- Documentazione comprovante il mantenimento della disponibilità dei terreni interessati dall'attività estrattiva per il periodo di proroga richiesto e il successivo periodo previsto per la realizzazione del recupero ambientale.
- Planimetria e sezioni dello stato iniziale e attuale con l'indicazione del perimetro e dei profili finali autorizzati.;
- Relazione tecnica sui lavori ed opere realizzate rispetto all'autorizzazione di cui viene richiesta la proroga.

Qualora si intenda procedere al contestuale rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica, la documentazione deve essere integrata con la seguente:

- Relazione paesaggistica con documentazione semplificata i cui contenuti sono definiti dal DPCM 12/12/2005.
- Planimetria e sezioni dello stato iniziale e attuale con l'indicazione del perimetro e dei profili finali autorizzati. L'elaborato dovrà evidenziare, con i colori convenzionali, gli interventi ancora da realizzare oggetto dell'istanza.
- Attestazione del progettista sulla conformità delle opere realizzate rispetto all'autorizzazione paesaggistica rilasciata.

D1.d: per domanda per **modifica di modesta entità** all'autorizzazione (art. 19, c. 1)

La documentazione da allegare alla domanda per la modifica di modesta entità dell'autorizzazione di cava deve essere predisposta con un livello di approfondimento pari a quello della documentazione presentata per il rilascio dell'ultima autorizzazione.

Essa deve almeno contenere:

- relazione tecnica dell'intervento;
- documentazione fotografica;
- planimetria dello stato attuale, dello stato finale autorizzato e dello stato finale con evidenziata la modifica di modesta entità con relative sezioni; planimetria del recupero ambientale con evidenziato l'adeguamento conseguente alla modifica del progetto;
- dichiarazione effettuata dal professionista incaricato che le modifiche previste non comporteranno un peggioramento della stabilità dei fronti rispetto al progetto autorizzato;
- elaborati grafici con dettagli relativi all'intervento.

Documentazione per il comparto inerti, tout venant

Il progetto dell'attività estrattiva, ai fini del rilascio dell'autorizzazione/concessione alla coltivazione di cui all'articolo 10 della l.r. 23/2016, deve essere corredato dalla seguente documentazione ed elaborati:

- a) inquadramento geologico geomorfologico ai sensi delle NTC 2008 e s.m.i supportato da cartografia sezioni e colonne stratigrafiche ed inquadramento idrogeologico dell'area con indicazioni in merito alla base dell'acquifero superficiale ed alle aree di ricarica dell'acquifero profondo;
- b) litostratigrafia del giacimento; l'indagine specifica tramite sondaggi e pozzetti è richiesta qualora la particolare situazione geologica esiga un accertamento specifico e puntuale;
- c) per cave situate in vicinanza di corsi d'acqua naturali o comunque situate in zone di possibile interferenza con i fenomeni evolutivi di piena dovrà essere effettuato un apposito studio idraulico;
- d) relazione descrittiva dei lavori di cava che ne specifichi l'evoluzione temporale e topografica, i metodi ed i mezzi di coltivazione, l'idoneità della rete viaria interna ed esterna;
- e) per le cave di monte, destinate alla produzione di pietrischi e sabbie la relazione deve riguardare in particolare l'impostazione dei fronti di scavo, la loro accessibilità che deve essere garantita per tutta la durata dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale;
- f) caratterizzazione geotecnica e/o geomeccanica del giacimento comprensiva delle verifiche di stabilità dei fronti di cava ai sensi delle NTC 2008 e s.m.i., riferite al periodo di coltivazione e alla situazione finale prevista;
- g) per le cave localizzate in area alpina interessata da fenomeni valanghivi dovrà essere presentata una relazione concernente le condizioni di stabilità del manto nevoso con relativa cartografia delle valanghe, estesa alle superfici di possibile influenza, in scala non inferiore al rapporto 1:5000;
- h) relazione di valutazione tecnico-economica in merito alla coltivazione del giacimento, all'area di mercato e all'utilizzo del materiale con indicazione delle quantità di utile e di scarto desunte mediante esplicite calcolazioni dagli elaborati di progetto; descrizione del ciclo di lavorazione e dei mezzi impiegati con indicazioni quantitative e qualitative sull'eventuale impiego delle acque di lavorazione nonché sullo smaltimento delle acque reflue, per le cave di monte deve essere redatto un progetto relativo allo smaltimento delle acque di ruscellamento prevedendo la destinazione finale delle stesse;
- i) progetto esecutivo di coltivazione con planimetrie e sezioni dello stato attuale e finale ed il piano di gestione dei rifiuti di estrazione riportante i contenuti minimi di cui all'art. 5, co. 3 del D. Lgs 117/08; qualora la cava abbia sviluppo per lotti successivi devono essere allegate planimetrie e sezioni relative agli stati intermedi. Le planimetrie e le sezioni devono essere in scala adeguata ed estese ad un intorno tale da consentire la valutazione dell'intervento nelle immediate coerenze (200 m); gli elaborati planimetrici devono essere redatti in scala opportuna non superiore alla scala 1:2000 e riferiti al sistema di coordinate WGS84 UTM 32N adottato dalla Regione per il database geotopografico "base dati territoriali di riferimento degli enti "DBTRE" (Riferimento DGR 23-2943 del 22/2/2016);
- j) cartografia (in scala da 1:5000 a 1:1000) illustrante la struttura della vegetazione ed i principali ecosistemi, corredata da relazione estesa ad un intorno minimo di 200 m riferito al perimetro dell'area di intervento relativa ai seguenti aspetti: tipi di suoli, microclima, vegetazione, fauna, ecosistemi; la relazione-studio deve evidenziare i rapporti tra le componenti fisiche e biologiche degli ecosistemi. Tra questi ultimi devono essere considerati quelli che comprendono popolamenti vegetali nelle fasi iniziali dell'evoluzione che possono richiamarsi alle condizioni del sito estrattivo esaurito. Nel caso di superfici boscate si deve fare riferimento alla normativa

forestale e alla documentazione da presentare per la trasformazione del bosco (Relazione forestale e Progetto di compensazione);

- k) il progetto di recupero ambientale, in particolare nel caso di progetti di riqualificazione naturalistica, deve essere finalizzato a privilegiare soluzioni atte ad aumentare il grado di naturalità del sito e deve contenere una relazione degli effetti indotti, sulle principali componenti ambientali e paesaggistiche, dall'attività estrattiva ed eventuali misure di mitigazione proposte. Per attività estrattive che comportino una differente destinazione del sito a fine coltivazione o nelle quali sia prevista l'utilizzazione a fini estrattivi di vaste aree deve essere presentata una valutazione che analizzi i risultati dei lavori di recupero ambientale valutandone gli effetti ambientali nel tempo;
- l) progetto di recupero ambientale, corredato da planimetria e sezioni in scala adeguata, coerente con le risultanze di cui agli studi precedenti; in particolare il progetto delle opere di recupero dovrà indicare la destinazione finale dell'area e le motivazioni di tale scelta. Il progetto deve inoltre individuare le unità ambientali dell'area trasformata (per unità ambientale si intende una porzione dell'area estrattiva con caratteristiche omogenee rispetto alle componenti fisiche dell'ecosistema ad es.: le scarpate dei gradoni di una porzione di versante che ha orientamento uniforme e substrato della stessa natura); per ogni unità dovranno essere valutate le seguenti componenti fisiche: morfologia, natura del substrato e microclima;
- m) progetto esecutivo di sistemazione ambientale che indichi per ogni unità ambientale:
 - le opere di sistemazione necessarie (palizzate, ecc.) e le modalità di reperimento del materiale (se è da reperire sul posto);
 - le modalità di preparazione del substrato;
 - la composizione dei miscugli erbacei, la quantità unitaria e le modalità di inerbimento;
 - l'elenco delle specie legnose da utilizzare, la qualità dei trapianti, il sesto d'impianto, la disposizione ed il dimensionamento delle buche;
- n) programma dei lavori di recupero ambientale che indichi:
 - gli interventi da effettuare eventualmente prima dell'inizio dei lavori;
 - gli interventi corrispondenti ad ogni fase di coltivazione indicando l'inizio e la fine rispetto al procedere delle coltivazioni;
 - gli interventi da realizzare al termine delle coltivazioni ed il tempo necessario per il loro completamento;
 - la scala temporale evidenziata in forma grafica che, sulla base di una previsione di autorizzazione, indichi le fasi di coltivazione, le fasi iniziali e finali di ogni cantiere di recupero ambientale.

Lo "studio idraulico", se necessario, fa salvo quanto previsto dal PdA del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po nell'ambito delle competenze dello stesso ed è finalizzato ad accertare il rapporto esistente tra il fiume e la cava, allo stato attuale ed al termine della coltivazione autorizzata, mettendo in evidenza le eventuali situazioni di criticità e di rischio presenti. Ad integrazione degli elementi già contenuti nel progetto estrattivo, lo "studio idraulico" deve presentare i seguenti contenuti:

- 1) cartografia in scala 1:25.000 e 1:10.000 in cui siano evidenziati l'idrografia principale e secondaria, i paleoalvei, gli alvei relitti e le lanche abbandonate; devono essere altresì evidenziate eventuali situazioni di criticità costituite da occlusioni di luci di ponti, tratti di alveo in marcato sovralluvionamento, confluenze di alvei secondari palesemente anomale;
- 2) relazione descrittiva della tendenza geomorfologica ed evolutiva nonché delle forme fluviali e delle criticità cartografate;
- 3) planimetria di progetto in scala non inferiore a 1: 1.000 estesa all'area individuata dalle fasce fluviali;
- 4) sezioni idrauliche estese all'ampiezza delle fasce;

- 5) la planimetria di progetto e le sezioni idrauliche devono indagare un tratto fluviale omogeneo compreso tra punti fissi; il posizionamento delle sezioni idrauliche deve essere tale da consentire il corretto studio dei fenomeni di piena in funzione della morfologia che viene a determinarsi in fase di coltivazione e nella situazione finale;
- 6) lo studio di verifica idraulica a supporto della cartografia di cui ai precedenti punti, deve essere sviluppato prevedendo tempi di ritorno compresi tra 10 e 200 anni, coefficienti di scabrezza in funzione delle caratteristiche dell'area indagata (alveo, golene, sponde) e mediante modelli matematici almeno in regime permanente, dei livelli idrici, delle velocità di corrente riferite alle differenti aree interessate dall'erosione considerando sia la situazione morfologica originaria che quelle in corso di coltivazione e di sistemazione finale;
- 7) relazione circa gli effetti del trasporto solido in alveo e nei terreni costituenti le fasce fluviali, interessati dall'erosione considerando la situazione morfologica originaria, quella in corso di coltivazione e la sistemazione finale;
- 8) caratterizzazione granulometrica dell'alveo inciso (fondo e sponde) e delle aree fluviali per lo strato superficiale individuando i siti di prelievo;
- 9) caratterizzazione stratigrafica dell'area interessata dalla cava fino a profondità 1,5 volte quella di scavo;
- 10) caratterizzazione degli acquiferi presenti nella zona di cava, dell'andamento stagionale dei relativi livelli piezometrici, delle eventuali modificazioni introdotte dall'escavazione, delle interazioni tra falda e livelli in alveo;
- 11) verifica di stabilità delle sponde dell'alveo e delle scarpate di cava, nella situazione attuale e finale, in corrispondenza dei diversi stati idrometrici del corso d'acqua;
- 12) identificazione delle modalità di deflusso delle acque di scorrimento superficiale ovvero nella rete idrica secondaria, in area fluviale e perfluviale nella situazione attuale e in quella definitiva;
- 13) identificazione delle criticità eventualmente presenti e definizione dei conseguenti interventi necessari, con particolare riferimento alla stabilità ed alla officiosità del fiume;
- 14) progetto di monitoraggio e taratura finalizzato al controllo ed alla verifica in opera delle previsioni dello "studio idraulico", in corso d'opera.

Lo "studio idraulico" deve avere carattere di organicità e contenere, oltre alle normali valutazioni esplicative dell'intervento, gli elementi informativi e valutativi ai fini della verifica di compatibilità ambientale.

I progetti delle attività estrattive del presente comparto, devono essere corredati dai dati e dalle informazioni derivanti dalle indagini e dalle prove di seguito elencate.

a) Sondaggi elettrici:

- a.1. per ogni area di ampliamento deve essere eseguito un sondaggio elettrico di resistività, con lunghezza di stendimento commisurata alla profondità richiesta;
- a.2. i risultati dei sondaggi elettrici devono riportare la resistività delle formazioni attraversate, la resistenza trasversale (R.T.) e la resistenza trasversale corretta (R.T.C.) dopo aver acquisito il valore della resistività dell'acqua sotterranea.

b) Sondaggi geognostici meccanici:

- b.1. Per ogni area di ampliamento deve essere realizzato almeno 1 sondaggio, ulteriori sondaggi possono essere previsti a seguito delle risultanze emerse, il sondaggio deve essere spinto ad una profondità pari a 1,3 volte rispetto a quella richiesta per la coltivazione tenendo e comunque non superare la quota della base dell'acquifero superficiale;
- b.2. il diametro della carota prelevata non deve essere a fondo foro inferiore a 100 mm;
- b.3. durante i lavori di sondaggio, eseguiti con sonda a rotazione, deve essere installato un rivestimento metallico provvisorio man mano che la perforazione procede. Tale rivestimento, di opportuno diametro, deve essere infisso a rotazione ed a circolazione d'acqua;

- b.4. tutti i campioni estratti devono essere sistemati in apposite cassette catalogatrici di legno, tenute a disposizione degli Enti di controllo, munite di comparti e coperchio sulle quali deve essere indicato in modo indelebile la data, il nome della località, il numero del sondaggio e la quota di riferimento. Sugli scomparti interni sono indicate, a fianco delle carote estratte, le corrispondenti profondità di ogni singola manovra di avanzamento;
- b.5. di ogni cassetta catalogatrice deve essere fornita una documentazione fotografica a colori da cui risulti chiaramente identificabile la località del sondaggio, la quota d'inizio e fine perforazione relativa alla cassetta fotografata;
- b.6. per tutto il sondaggio, in corrispondenza di tutti i livelli con % limoso-argillosa significativa con spessore superiore al metro, devono essere eseguite prove Standard Penetration Test (S.P.T.), previa pulizia di fondo foro, eseguita con apposite manovre;
- b.7. ad ogni interruzione del lavoro di perforazione superiore a 2 ore deve essere misurata la soggiacenza della falda;
- b.8. a conclusione di ogni sondaggio e sulla base della stratigrafia deve essere stabilito il numero e la quota di messa in opera dei piezometri e comunque non superare la quota della base dell'acquifero superficiale. I tubi dei piezometri devono sporgere dal piano campagna per almeno 30 cm ed essere protetti da pozzetti chiusi con lucchetto;
- b.9. nell'intercapedine colonna-piezometro deve essere immesso materiale di drenaggio costituito da ghiaietto siliceo calibrato le cui dimensioni saranno indicativamente funzione della granulometria effettiva dell'acquifero da filtrare;;
- b.10. nel caso in cui nel corso del sondaggio non venga riscontrato un setto impermeabile deve essere messo in opera un piezometro a tubo aperto con opportuna finestratura. Al contrario ove si sia appurata la presenza di setti impermeabili che isolano falde acquifere differenziate, devono essere posti in opera due piezometri, a tubo aperto, per ogni sondaggio, la cui profondità deve essere stabilita in corso d'opera; tra i due piezometri deve essere posto uno strato di bentonite la cui potenza e profondità deve essere tale da ricostituire l'originario setto di separazione tra le falde;
- b.11. in formazioni coesive è richiesto il prelievo di campioni indisturbati al fine della valutazione delle caratteristiche geotecniche del terreno;
- b.12. al termine della campagna geognostica devono essere redatte apposite stratigrafie ed una relazione per ogni singolo sondaggio eseguito, in cui sono riportati i seguenti dati:
- a) la data di inizio e di conclusione di ogni perforazione;
 - b) la quota assoluta della sommità del pozzetto di protezione;
 - c) il posizionamento dei piezometri installati;
 - d) le misure di soggiacenza della falda rilevate secondo le modalità del punto b.7. con indicate le corrispondenti quote di perforazione e di rivestimento raggiunte;
 - e) le eventuali cause relative ad interruzioni o ritardi dei lavori.

c) Prove di laboratorio:

- c.1. da ogni formazione attraversata dal sondaggio e in ogni caso con cadenza massima pari a 5 m di carotaggio deve essere prelevato un campione significativo di materiale per eseguire, presso Laboratori Ufficiali, analisi granulometriche per staccatura e se del caso per sedimentazione in mezzo fluido al fine di determinare le percentuali della frazione ghiaiosa, sabbiosa, limosa e argillosa;
- c.2. su campioni prelevati in livelli argillosi e/o limosi devono essere eseguite prove per la determinazione dei limiti di Atterberg;
- c.3. sui campioni indisturbati, eventualmente estratti, come indicato al punto b.11., devono essere eseguite le prove specifiche di laboratorio finalizzate alla caratterizzazione del giacimento.

Documentazione per il comparto rocce ornamentali

Il progetto dell'attività estrattiva, ai fini del rilascio dell'autorizzazione/concessione alla coltivazione di cui all'articolo 10 della l.r. 23/2016, deve essere corredato dalla seguente documentazione ed elaborati:

- a) Studio geologico e geomorfologico del sito di cava ai sensi delle NTC 2008 e s.m.i.(con carta in scala 1:5.000);
- b) Studio giacimentologico e stratigrafico (con allegati sondaggi) e relative sezioni;
- c) Studio riguardante l'idrografia superficiale e l'idrogeologia con particolare attenzione alla presenza di fenomeni di carsismo o di sorgenti captate a scopo idropotabile;
- d) Studio di evoluzione dei corsi d'acqua limitatamente ad attività estrattive localizzate sul fondo valle;
- e) Studio dei fenomeni geodinamici e di instabilità (in atto o potenziali) quali: fenomeni valanghivi, fenomeni franosi, fenomeni di esondazione ecc.;
- f) Relazione mineraria descrittiva sui lavori di cava (comprendenti gli accessi, le scoperture, i tracciamenti, le escavazioni, le discariche, i drenaggi, ecc.) contenente : il calcolo delle cubature estraibili, i metodi di coltivazione adottati, la scelta dei mezzi di scavo (abbattimento e distacco), l'organizzazione dei lavori, l'evoluzione spazio – temporale prevista per i cantieri, la previsione degli interventi di sistemazione ambientale;
- g) Relazione geomeccanica e geotecnica ai sensi delle NTC 2008 e s.m.i., contenente : la caratterizzazione dei litotipi, la classificazione degli ammassi rocciosi, le verifiche di stabilità degli scavi e delle discariche, ancorché temporanee comprensive di eventuali opere di stabilizzazione o contenimento;
- h) Relazione idraulica, riguardante : la regimazione delle acque superficiali, il dimensionamento delle canalizzazioni, la destinazione nei ricettori naturali, l'interazione con eventuali falde presenti ; trattamento e regimazione delle acque di lavorazione;
- i) Relazione tecnico-economica contenente la caratterizzazione tecnica dei materiali, lo studio dell'area di mercato locale e interregionale, la descrizione del primo trattamento ed eventuale lavorazione sul piazzale, l'analisi dei trasporti esterni fra cava e stabilimento, il prelievo, il riciclo e lo smaltimento delle acque, la produzione degli scarti ed eventuale loro riutilizzo (sfridi e sterili); i disegni tecnici a corredo delle relazioni (planimetrie e sezioni), in particolare di quella mineraria, devono descrivere lo "Stato Attuale", le "Fasi Intermedie" e lo "Stato Finale" dei lavori in scala adeguata (1:2.000/1:500) con sezioni significative estese a un intorno sufficiente;
- j) progetto esecutivo di coltivazione con planimetrie e sezioni dello stato attuale e finale ed il piano di gestione dei rifiuti di estrazione riportante i contenuti minimi di cui all'art. 5, co. 3 del D. Lgs 117/08; qualora la cava abbia sviluppo per lotti successivi devono essere allegate planimetrie e sezioni relative agli stati intermedi. Le planimetrie e le sezioni devono essere estese ad un intorno tale da consentire la valutazione dell'intervento nelle immediate coerenze (200 m); gli elaborati planimetrici devono essere redatti in scala opportuna non superiore alla scala 1:2000 e riferiti al sistema di coordinate WGS84 UTM 32N adottato dalla Regione per il database geotopografico "base dati territoriali di riferimento degli enti "DBTRE" (Riferimento DGR 23-2943 del 22/2/2016);
- k) cartografia (in scala da 1:5000 a 1:1000) illustrante la struttura della vegetazione ed i principali ecosistemi, corredata da relazione estesa ad un intorno minimo di 200 m riferito al perimetro dell'area di intervento relativa ai seguenti aspetti: tipi di suoli, microclima e vegetazione; la relazione-studio deve evidenziare i rapporti tra le componenti fisiche e biologiche degli ecosistemi. Tra questi ultimi devono essere considerati quelli che comprendono popolamenti vegetali nelle fasi iniziali dell'evoluzione che possono richiamarsi alle condizioni del sito estrattivo esaurito. Nel caso di superfici boscate si deve fare riferimento alla normativa forestale

e alla documentazione da presentare per la trasformazione del bosco (Relazione forestale e Progetto di compensazione);

- l) il progetto di recupero ambientale deve essere finalizzato a privilegiare soluzioni atte ad aumentare il grado di naturalità del sito e deve contenere una relazione degli effetti indotti, sulle principali componenti ambientali e paesaggistiche, dall'attività estrattiva ed eventuali misure di mitigazione proposte. Per attività estrattive che comportino una differente destinazione del sito a fine coltivazione o nelle quali sia prevista l'utilizzazione a fini estrattivi di vaste aree deve essere presentata una valutazione che analizzi i risultati dei lavori di recupero ambientale valutandone gli effetti ambientali nel tempo. Per il recupero ambientale delle cave di roccia ornamentale situate in zone montane deve essere privilegiato l'utilizzo di terreno vegetale derivante dal sito estrattivo o in mancanza da siti con caratteristiche podologiche analoghe allo scopo di evitare l'introduzione di specie vegetali alloctone e a comportamento antagonista in assenza delle specie da impiantare secondo la relazione agronomica allegata al progetto;
- m) progetto di recupero ambientale, corredato da planimetrie e sezioni in scala adeguata riferite anche agli stati intermedi previsti, coerente con le risultanze di cui agli studi precedenti; in particolare il progetto delle opere di recupero dovrà indicare la destinazione finale dell'area e le motivazioni di tale scelta. Il progetto deve inoltre individuare le unità ambientali dell'area trasformata (per unità ambientale si intende una porzione dell'area estrattiva con caratteristiche omogenee rispetto alle componenti fisiche dell'ecosistema ad es.: le scarpate dei gradoni di una porzione di versante che ha orientamento uniforme e substrato della stessa natura); per ogni unità dovranno essere valutate le seguenti componenti fisiche: morfologia, natura del substrato e microclima;
- n) progetto esecutivo di sistemazione ambientale che indichi per ogni unità ambientale:
 - le opere di sistemazione necessarie (palizzate, ecc.) e le modalità di reperimento del materiale (se è da reperire sul posto);
 - le modalità di preparazione del substrato;
 - la composizione dei miscugli erbacei, la quantità unitaria e le modalità di inerbimento;
 - l'elenco delle specie legnose da utilizzare, la qualità dei trapianti, il sesto d'impianto, la disposizione ed il dimensionamento delle buche;
- o) programma dei lavori di recupero ambientale che indichi:
 - gli interventi da effettuare eventualmente prima dell'inizio dei lavori;
 - gli interventi corrispondenti ad ogni fase di coltivazione indicando l'inizio e la fine rispetto al procedere delle coltivazioni;
 - gli interventi da realizzare al termine delle coltivazioni ed il tempo necessario per il loro completamento;
 - la scala temporale evidenziata in forma grafica che, sulla base di una previsione di autorizzazione, indichi le fasi di coltivazione, le fasi iniziali e finali di ogni cantiere di recupero ambientale.

Documentazione per il comparto usi industriali

Il progetto dell'attività estrattiva, ai fini del rilascio dell'autorizzazione/concessione alla coltivazione di cui all'articolo 10 della l.r. 23/2016, deve essere corredato dalla seguente documentazione ed elaborati:

- a) inquadramento geologico e geomorfologico ai sensi delle NTC 2008 e s.m.i supportato da cartografia sezioni e colonne stratigrafiche ed inquadramento idrogeologico dell'area con indicazioni in merito alla base dell'acquifero superficiale ed alle aree di ricarica dell'acquifero profondo;
- b) litostratigrafia del giacimento verificata tramite idonee metodologie; l'indagine specifica tramite sondaggi e pozzetti, è richiesta qualora la particolare situazione geologica esiga un accertamento specifico e puntuale;
- c) per cave situate in vicinanza di corsi d'acqua naturali o comunque situate in zone di possibile interferenza con i fenomeni evolutivi di piena, un apposito studio idraulico; per le cave comprese entro 150 m dai corsi d'acqua individuati dal testo unico sulle disposizioni di legge, e comunque al di fuori delle fasce di pertinenza fluviale come individuate dalle norme vigenti, sulle acque e impianti elettrici, R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 che non hanno fasce di tutela fluviale è sufficiente uno studio di tendenza evolutiva del corso d'acqua;
- d) relazione descrittiva dei lavori di cava previsti, a partire dalle fasi di tracciamento degli accessi, di preparazione dei cantieri, e di sviluppo produttivo, con giustificazione tecnica del metodo di coltivazione adottato;
- e) analisi delle metodologie di scavo previsto, sulla base delle tecnologie disponibili, e scelta degli idonei mezzi operativi;
- f) organizzazione del ciclo produttivo di cantiere e verifica della razionale disponibilità delle infrastrutture viarie e di piazzali di servizio ed il piano di gestione dei rifiuti di estrazione riportante i contenuti minimi di cui all'art. 5, co. 3 del D. Lgs 117/08;
- g) per le cave di monte o di colle o comunque in terreni acclivi, il progetto generale relativo alla regimazione delle acque meteoriche di ruscellamento, deve prevedere la destinazione finale delle quantità calcolate;
- h) per le cave di monte la relazione deve riguardare in particolare l'impostazione dei fronti di scavo e la loro accessibilità permanente, garantita per tutta la durata dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale;
- i) caratterizzazione geotecnica e/o geomeccanica del giacimento ai sensi delle NTC 2008 e s.m.i. comprensiva delle verifiche di stabilità dei fronti di cava, riferite al periodo di coltivazione ed alla situazione finale prevista corredata dalla seguente documentazione:
 - i1) carta e sezioni geologiche dell'area con richiami geologici e morfologici;
 - i2) schemi di coltivazione;
 - i3) schematizzazione e individuazione dei litotipi dal punto di vista geotecnico, nonché degli eventuali livelli acquiferi;
 - i4) localizzazione dei rilievi geostrutturali;
 - i5) dati e restituzione dei risultati dei rilievi;
 - i6) dati del campionamento e di eventuali sondaggi;
 - i7) prove di laboratorio e prove o correlazioni da dati in sito;
 - i8) scelta del modello di comportamento, del metodo di calcolo e giustificata attribuzione dei parametri, eventualmente con espressi richiami a studi già effettuati nell'area;
 - i9) calcolo dei fattori di sicurezza nelle diverse configurazioni, tenuto conto anche delle azioni esterne (acqua ecc);
 - i10) descrizione degli eventuali monitoraggi;
 - i11) descrizione degli eventuali interventi di consolidamento o protezione (tiranti, reti paramassi , drenaggi ecc).

- j) per le cave localizzate in area montana, interessate da fenomeni di caduta massi deve essere presentata una relazione concernente le probabili traiettorie degli elementi instabili;
- k) per le cave localizzate in area alpina, interessata da fenomeni valanghivi deve essere presentata una relazione concernente le condizioni di stabilità del manto nevoso con relativa cartografia delle valanghe, estesa alle superfici di possibile influenza, in scala non inferiore al rapporto 1:5000;
- l) relazione di valutazione tecnico-economica in merito alla coltivazione del giacimento, alla sua collocazione rispetto alla viabilità ordinaria, allo stabilimento ed alle aree di mercato o di utilizzo dei materiali e dei prodotti;
- m) descrizione del ciclo di lavorazione primario di cava e secondario di impianto o stabilimento, al fine di indicare qualitativamente e quantitativamente, oltre ai mezzi ed alle macchine impiegate, i materiali prodotti, anche nelle frazioni sottoprodotte o di scarto in vista di possibili valorizzazioni alternative e riutilizzi;
- n) analisi dei consumi energetici ed idrici, con illustrazione delle tecniche atte al risparmio ed al riciclo, nonché alle misure adottate per lo smaltimento dei fumi e delle acque reflue, secondo le normative vigenti, previo eventuale trattamento fisico chimico, imposto dalle tabelle specifiche;
- o) verifiche affinché in cave a fossa, a fine coltivazione, venga assicurato lo smaltimento delle acque meteoriche senza l'uso di mezzi meccanici;
- p) progetto esecutivo di coltivazione, con planimetrie e sezioni dello stato attuale e finale;
- q) qualora la cava abbia sviluppo per lotti successivi devono essere allegate planimetrie e sezioni relative agli stati intermedi. Le planimetrie e le sezioni devono essere estese ad un intorno tale da consentire la valutazione dell'intervento nelle immediate coerenze (200 m); gli elaborati planimetrici devono essere redatti in scala opportuna non superiore alla scala 1:2000 e riferiti al sistema di coordinate WGS84 UTM 32N adottato dalla Regione per il database geotopografico "base dati territoriali di riferimento degli enti "DBTRE" (Riferimento DGR 23-2943 del 22/2/2016);
- r) cartografia (in scala da 1:5000 a 1:10000) illustrante la struttura della vegetazione ed i principali ecosistemi, corredata da relazione estesa ad un intorno minimo di 200 m riferito al perimetro dell'area di intervento, relativa ai seguenti aspetti: tipi di suoli, microclima e vegetazione; la relazione-studio deve evidenziare i rapporti tra le componenti fisiche e biologiche degli ecosistemi. Tra questi ultimi devono essere considerati quelli che comprendono popolamenti vegetali nelle fasi iniziali dell'evoluzione che possono richiamarsi alle condizioni del sito estrattivo esaurito. Nel caso di superfici boscate si deve fare riferimento alla normativa forestale e alla documentazione da presentare per la trasformazione del bosco (Relazione forestale e Progetto di compensazione);
- s) il progetto di recupero ambientale finalizzato a privilegiare soluzioni atte ad aumentare il grado di naturalità del sito e a contenere una relazione degli effetti indotti, sulle componenti ambientali e paesaggistiche, dall'attività estrattiva ed eventuali misure di mitigazione proposte. Per attività estrattive che comportino una differente destinazione del sito a fine coltivazione o nelle quali sia prevista l'utilizzazione a fini estrattivi di vaste aree deve essere presentata una valutazione che analizzi i risultati dei lavori di recupero ambientale valutandone gli effetti ambientali nel tempo;
- t) progetto di recupero ambientale, corredato da planimetria e sezioni in scala adeguata, coerente con le risultanze di cui agli studi precedenti; in particolare il progetto delle opere di recupero dovrà indicare la destinazione finale dell'area e le motivazioni di tale scelta. Il progetto deve inoltre individuare le unità ambientali dell'area trasformata (per unità ambientale si intende una porzione dell'area estrattiva con caratteristiche omogenee rispetto alle componenti fisiche dell'ecosistema: ad es. le scarpate dei gradoni di una porzione di versante che ha orientamento uniforme e substrato della stessa natura); per ogni unità devono essere valutate le seguenti componenti fisiche: morfologia, natura del substrato e microclima;
- u) progetto esecutivo di sistemazione ambientale che indichi per ogni unità ambientale:

- le opere di sistemazione necessarie (palizzate, ecc.) e le modalità di reperimento del materiale (se è da reperire sul posto);
- le modalità di preparazione del substrato;
- la composizione dei miscugli erbacei, la quantità unitaria e le modalità di inerbimento;
- l'elenco delle specie legnose da utilizzare, la qualità dei trapianti, il sesto d'impianto, la disposizione ed il dimensionamento delle buche;

v) programma dei lavori di recupero ambientale che indichi:

- gli interventi da effettuare eventualmente prima dell'inizio dei lavori;
- gli interventi corrispondenti ad ogni fase di coltivazione, indicando l'inizio e la fine rispetto al procedere delle coltivazioni;
- gli interventi da realizzare al termine delle coltivazioni ed il tempo necessario per il loro completamento;
- la scala temporale, evidenziata in forma grafica, che, sulla base di una previsione di autorizzazione, indichi le fasi di coltivazione, le fasi iniziali e finali di ogni cantiere di recupero ambientale.

Lo "studio idraulico", se necessario, è finalizzato ad accertare il rapporto esistente tra il fiume e la cava, allo stato attuale ed al termine della coltivazione autorizzata, mettendo in evidenza le eventuali situazioni di criticità e di rischio presenti. Ad integrazione degli elementi già contenuti nel progetto estrattivo, lo "studio idraulico" deve presentare i seguenti contenuti:

- 1) cartografia in scala 1:25.000 e 1:10.000 in cui siano evidenziati l'idrografia principale e secondaria, i paleoalvei, gli alvei relitti e le lanche abbandonate; devono essere altresì evidenziate eventuali situazioni di criticità costituite da occlusioni di luci di ponti, tratti di alveo in marcato sovralluvionamento, confluenze di alvei secondari palesemente anomale;
- 2) relazione descrittiva della tendenza geomorfologica ed evolutiva nonché delle forme fluviali e delle criticità cartografate;
- 3) planimetria di progetto in scala non inferiore a 1: 1.000 estesa all'area individuata dalle fasce fluviali;
- 4) sezioni idrauliche estese all'ampiezza delle fasce;
- 5) la planimetria di progetto e le sezioni idrauliche devono indagare un tratto fluviale omogeneo compreso tra punti fissi; il posizionamento delle sezioni idrauliche deve essere tale da consentire il corretto studio dei fenomeni di piena in funzione della morfologia che viene a determinarsi in fase di coltivazione e nella situazione finale;
- 6) lo studio di verifica idraulica, a supporto della cartografia di cui ai precedenti punti, deve essere sviluppato prevedendo tempi di ritorno compresi tra 10 e 200 anni, coefficienti di scabrezza in funzione delle caratteristiche dell'area indagata (alveo, golene, sponde) e mediante modelli matematici, almeno in regime permanente, dei livelli idrici, delle velocità di corrente riferite alle differenti aree interessate dall'erosione, considerando sia la situazione morfologica originaria che quelle in corso di coltivazione e di sistemazione finale;
- 7) relazione circa gli effetti del trasporto solido in alveo e nei terreni costituenti le fasce fluviali, interessati dall'erosione, considerando la situazione morfologica originaria, quella in corso di coltivazione e la sistemazione finale;
- 8) caratterizzazione granulometrica dell'alveo inciso (fondo e sponde) e delle aree fluviali per lo strato superficiale, individuando i siti di prelievo;
- 9) caratterizzazione stratigrafica dell'area interessata dalla cava fino a profondità 1,5 volte quella di scavo tenendo conto che gli eventuali perfori non devono essere approfonditi al di sotto della quota della base dell'acquifero superficiale;
- 10) caratterizzazione degli acquiferi presenti nella zona di cava, dell'andamento stagionale dei relativi livelli piezometrici, delle eventuali modificazioni introdotte dall'escavazione, delle interazioni tra falda e livelli in alveo;

- 11) verifica di stabilità delle sponde dell'alveo e delle scarpate di cava, nella situazione attuale e finale, in corrispondenza dei diversi stati idrometrici del corso d'acqua;
- 12) identificazione delle modalità di deflusso delle acque di scorrimento superficiale ovvero nella rete idrica secondaria, in area fluviale e perifluviale nella situazione attuale e in quella definitiva;
- 13) identificazione delle criticità eventualmente presenti e definizione dei conseguenti interventi necessari, con particolare riferimento alla stabilità ed alla officiosità del fiume;
- 14) progetto di monitoraggio e taratura finalizzato al controllo ed alla verifica in opera delle previsioni dello "studio idraulico", in corso d'opera.

Lo "studio idraulico" deve avere carattere di organicità e contenere, oltre alle normali valutazioni esplicative dell'intervento, gli elementi informativi e valutativi ai fini della verifica di compatibilità ambientale.

Telefono fisso / cell. _____ fax. _____
PEC _____
Altro domicilio elettronico per invio delle comunicazioni inerenti la pratica _____

ai sensi della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23

CHIEDE

l'approvazione del Piano di reperimento e di gestione dei materiali occorrenti per la realizzazione dell'opera pubblica, elaborato secondo i contenuti di cui all'articolo 13 della l.r. 23/2016 ed allega alla presente:

- documenti ed elaborati progettuali secondo quanto riportato all'allegato F del regolamento di cui all'art. 39 della l.r. 23/2016;
- ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria per l'istruttoria di cui all'articolo 27 della l.r.23/2016.

Luogo e data

Firma
(per esteso e leggibile)

NB: La domanda può essere sottoscritta con firma digitale, oppure sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente e trasmessa tramite PEC. Ai fini del rispetto della disciplina sul bollo, si richiede la scansione del bollo riportante in modo visibile il codice e la data di emissione del bollo stesso.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") tutela le persone e gli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle

dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.

Titolare del trattamento: Regione Piemonte – Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere – Via Pisano, 6 10152 Torino

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Luogo e data

Firma
(per esteso e leggibile)

Allegato F
(Art. 6)

Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione per l'approvazione del Piano di reperimento e di gestione dei materiali per le opere pubbliche, per i siti di riutilizzo e di deposito

La domanda per i Piani di cui all'art. 13 della l.r. 23/2016 deve essere corredata dai seguenti allegati che ne formano parte integrante, secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82:

1. premessa che indichi le caratteristiche generali dell'opera pubblica, i lotti e le opere da realizzarsi;
2. riferimenti normativi;
3. dati tecnici del Piano complessivi e divisi per lotti;
4. fabbisogni di tutti i materiali occorrenti per la realizzazione dell'opera suddivisi per tipologia indicandone la provenienza;
5. stima dei materiali di riciclo ai sensi del DM 9 febbraio 1998;
6. materiali derivanti da interventi di ripristino delle sezioni ottimali di deflusso dei corsi d'acqua;
7. quantitativi e tipologie di terre e rocce da scavo e di sottoprodotti occorrenti per la realizzazione dell'opera pubblica;
8. aspetti di Pianificazione;
9. strumenti di Programmazione di Settore;
10. vincoli e tutele;
11. criteri adottati in merito alla scelta dei siti di scavo e di deposito;
12. schede descrittive per ogni sito individuato contenenti:
13. relazione descrittiva dell'intervento, indicazioni in merito ai modelli di coltivazione e di recupero ambientale;
14. quantificazione delle superfici e dei volumi;
15. inquadramento ambientale e vincolistico;
16. planimetrie e sezioni indicative;
17. metodi di coltivazione da adottare;
18. relazione geologica, modello geologico, caratterizzazione geotecnica e idrogeologica;
19. elenco delle autorizzazioni da acquisire per l'attività estrattiva, ivi inclusi eventuali vincoli presenti sull'area;
20. indicazioni sul recupero morfologico ed ambientale;
21. caratteri podologici e la capacità d'uso del suolo;
22. vegetazione naturale potenziale, ambito di riferimento;
23. carta forestale di riferimento;
24. idrogeologia dell'intorno significativo;
25. approvvigionamento degli inerti dal mercato locale, indicando:
26. ubicazione;
27. disponibilità dei materiali che dovrà essere garantita fino alla realizzazione dell'opera;
28. cave di prestito da attivare e relative valutazioni tecniche, ambientali ed economiche sulle eventuali cave già autorizzate e sulla loro distanza dal cantiere previsto per l'opera;
29. bilancio dei materiali che si intendono acquisire da cave già autorizzate, che garantisca il rispetto della percentuale minima del 50 per cento del fabbisogno prevista dall'art. 13 comma 2 della l.r. 23/2016.
30. quadro d'insieme con indicazione delle aree di prelievo e deposito individuate, in funzione del tracciato e dei cantieri di riferimento;
31. possibilità di riciclaggio e di riutilizzo dei materiali;
32. utilizzo delle volumetrie non direttamente reimpiegabili per la realizzazione dell'opera nel contesto del recupero ambientale e del rimodellamento morfologico delle aree estrattive;

33. complesso dei vincoli e delle complementari idoneità del territorio identificate per i siti di approvvigionamento, quadro sinottico;
34. viabilità cava-cantiere e quantificazione del traffico indotto orario/giornaliero;
35. matrice origine/destinazione dei materiali inerti, per blocchi di opere e/o lotti;
36. cronologia degli interventi;
37. indicazioni in merito alla lavorazione dei materiali, all'installazione di impianti ed alle loro caratteristiche. Previsione in merito all'approvvigionamento ed al trattamento delle acque;
38. programma di indagini archeologiche preliminari;
39. valutazione delle incidenze e degli impatti potenziali a livello di Piano;
40. quadro delle mitigazioni e compensazioni previste, a fronte degli impatti;
41. incidenze ed impatti prevedibili derivanti dalle attività in progetto. La matrice delle interazioni potenziali;
42. quadro riassuntivo compatibilità ambientale;
43. quadro degli indicatori da utilizzare per la verifica dell'attuazione del Piano;
44. monitoraggio e gestione ambientale;
45. Piano del traffico;
46. misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare gli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del Piano;
47. considerazioni conclusive.

PEC _____

Altro domicilio elettronico per invio delle comunicazioni inerenti la pratica

ai sensi della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23

CHIEDE

L'autorizzazione/concessione per la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso di cave e miniere a fini turistici, culturali e museali, nonché per il riutilizzo dei vuoti sotterranei, per la cava/miniera di [litotipo] sita in località _____ nel territorio del comune di _____ (prov)

Allega alla presente:

- attestazione del possesso dei requisiti per l'ammissibilità della domanda di cui all'art. 10, c. 13 della l.r. 23/2016, secondo il modello dell'allegato B del regolamento di cui all'art. 39 della l.r. 23/2016 (una per il legale rappresentante della società e una per ciascun amministratore dotato di poteri di rappresentanza; in caso di domanda presentata da associazione di imprese, le dichiarazioni vanno presentate da tutti gli amministratori dotati di poteri di rappresentanza di tutte le imprese associate);
- documentazione comprovante la disponibilità dei terreni, in capo al richiedente, interessati dall'attività estrattiva per tutta la durata dell'intervento;
- documenti ed elaborati progettuali di cui all'art. 34 della l.r. 23/2016, secondo quanto riportato all'allegato H del regolamento di cui all'art. 39 della l.r. 23/2016
- ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria per l'istruttoria di cui all'articolo 27 della l.r.23/2016.

Luogo e data

Firma
(per esteso e leggibile)

NB: La domanda può essere sottoscritta con firma digitale, oppure sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente e trasmessa tramite PEC. Ai fini del rispetto della disciplina sul bollo, si richiede la scansione del bollo riportante in modo visibile il codice e la data di emissione del bollo stesso.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).

Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.

Titolare del trattamento: Regione Piemonte – Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere – Via Pisano, 6 10152 Torino

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Luogo e data

Firma
(per esteso e leggibile)

Allegato H (Art. 9)

Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione per l'approvazione dei progetti finalizzati al riuso e alla valorizzazione dei siti minerari dismessi.

La domanda per l'autorizzazione o la concessione per la valorizzazione del patrimonio minerario dimesso di cave e miniere a fini turistici, ricreativi e culturali, di cui all'art. 34 della l.r. 23/2016, deve essere corredata dai seguenti allegati:

- a) documentazione comprovante la disponibilità delle aree e degli immobili destinati ad attività di valorizzazione del patrimonio minerario dimesso;
- b) programma di valorizzazione del patrimonio minerario dimesso comprendente:
 - 1. il documento organizzativo dell'attività di valorizzazione, comprensivo degli ordini di servizio per la gestione ordinaria degli accessi dei visitatori al sito minerario dimesso ed ai relativi compendi immobiliari in condizioni di sicurezza;
 - 2. il documento organizzativo per la gestione delle emergenze gestionali;
 - 3. il documento organizzativo per le emergenze antincendio;
 - 4. gli obiettivi di formazione per il personale;
 - 5. lo schema di organizzazione dei trasporti del personale e dei visitatori;
 - 6. l'elenco delle macchine utilizzate per l'attività di valorizzazione;
 - 7. il business plan: elenco degli investimenti relativi agli interventi di cui ai punti precedenti.

Per le attività da svolgere in ambiente sotterraneo deve essere anche presentata la seguente documentazione:

- 1. lo schema degli impianti elettrici e di comunicazione in sotterraneo e con l'esterno;
- 2. lo schema e il progetto dell'impianto di ventilazione;
- 3. i criteri per l'organizzazione del servizio di manutenzione delle gallerie e dei vuoti di coltivazione e per l'educazione delle acque sotterranee;
- 4. il programma di monitoraggio relativo al mantenimento delle condizioni di progetto, con particolare riferimento alla ventilazione e alla stabilità dei vuoti sotterranei;
 - a) la documentazione che illustri la precedente attività estrattiva svolta sul sito oggetto di valorizzazione;
 - b) la relazione dalla quale risulti la fattibilità tecnico-economica dell'intervento di valorizzazione;
 - c) il progetto di valorizzazione della cava dismessa o del relativo compendio immobiliare, comprendente:
 - 1. l'inquadramento territoriale;
 - 2. la relazione geologica e geotecnica;
 - 3. l'inquadramento storico;
 - 4. l'inquadramento amministrativo e urbanistico;
 - 5. l'inquadramento botanico-vegetazionale e paesaggistico per le aree esterne;
 - 6. la descrizione dello stato attuale dell'attività dismessa o del compendio immobiliare oggetto di intervento di valorizzazione;
 - 7. il rilievo topografico aggiornato dell'area interessata alla valorizzazione in scala opportuna e dei percorsi utilizzabili a cielo aperto;
 - 8. la valutazione della stabilità globale e locale dei fronti relitti di scavo, dei vuoti minerari e delle gallerie, ai sensi della normativa tecnica vigente;
 - 9. i collegamenti con la viabilità ordinaria;

10. il piano delle opere infrastrutturali da realizzare o oggetto di sistemazione e relativo progetto, delle opere di recupero e miglioramento ambientale, con descrizione del recupero morfologico e delle opere botanico-vegetazionali, in funzione della tipologia prevista dell'intervento di valorizzazione e delle opere per la messa in sicurezza del sito ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori e dei terzi interessati, comprese le opere di consolidamento statico dei vuoti sotterranei;
11. la verifica del potenziale accumulo di acqua nei cantieri minerari dismessi a quote superiori a quelle di intervento;

La documentazione sopra descritta è richiesta anche nel caso di progetti di riuso e valorizzazione di miniere dismesse.

Allegato I (Art. 7)

Prescrizioni e obblighi posti a carico dei titolari delle autorizzazioni e delle concessioni relative alla coltivazione mineraria e al recupero funzionale, paesaggistico, ambientale e agricolo del sito estrattivo per ciascun comparto estrattivo

Raccomandazioni ed adempimenti in attuazione di disposti normativi specifici

1. Il Titolare dell'autorizzazione deve presentare, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori, la denuncia di esercizio ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, alla Regione Piemonte ed all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava. In allegato deve inviare al Settore regionale competente "Documento di Sicurezza e salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D. lgs 624/1996 o, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il "D.S.S. Coordinato";
2. L'area di cava sia recintata, ove possibile, e sia impedito in ogni caso l'accesso all'area durante i lavori di coltivazione e recupero ambientale, secondo i disposti del citato D.P.R.;
3. Durante la coltivazione devono essere adottate tutte le misure per l'abbattimento delle polveri ed in particolare il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava devono essere costantemente umidificati in modo da abbattere la polverosità in cava e nell'ambiente esterno;
4. Tutte le potenziali sorgenti di polveri devono essere dotate di presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di abbattimento e/o nebulizzazione fissi e/o mobili), correttamente utilizzati e sottoposti a regolare manutenzione. Tutti i malfunzionamenti e gli interventi manutentivi devono essere annotati, con la relativa data, su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti. Qualora i presidi non riescano a garantire un idoneo abbattimento, si dovrà prevedere la realizzazione di incapsulamento delle sorgenti;
5. Per il trasporto di materiali polverulenti devono essere utilizzati dispositivi chiusi;
6. Durante il carico, lo scarico o comunque la movimentazione dei materiali, devono essere adottati tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo la produzione di polveri e prevedere, qualora necessario, anche la bagnatura del materiale da movimentare;
7. Devono essere adottati protocolli di sicurezza ai fini della prevenzione di sversamenti di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro) ed assicurati presidi di pronto intervento ambientale da impiegarsi in caso d'incidente;
8. Deve essere assicurata, in corrispondenza della viabilità pubblica, la pulizia del tratto finale della strada di accesso all'area;
9. In relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute alle sorgenti sonore operanti in cava, il titolare è tenuto al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale; l'esercente è tenuto al rispetto del D. Lgs. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro;
10. eventuali scarichi di acque tecnologiche o di servizi igienici devono essere autorizzati ai sensi della normativa vigente (D.Lgs 152/06).

Prescrizioni comuni (generali)

11. Realizzare caposaldi quotati in numero non inferiore a ubicando i medesimi in posizione idonea a consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori di scavo, entro 30 giorni dall'autorizzazione dovrà essere trasmessa a _____ planimetria con le monografie di ogni caposaldo e il loro posizionamento;

12. Nessun lavoro di coltivazione deve essere eseguito al di fuori delle aree di cui ai mappali n. _____ e censiti al Catasto Terreni del Comune di, ed a quote inferiori a _____ e superiori a _____ così come riportato negli elaborati grafici di progetto; in ogni caso la massima profondità dello scavo deve essere tale da garantire un franco di almeno un metro dalla soggiacenza minima della falda;
13. La coltivazione sia attuata preferenzialmente procedendo per ribassi successivi nel rispetto delle distanze di salvaguardia e delle fasi, previste in progetto; la scopertura del terreno vegetale, i lavori di scavo e di riempimento devono procedere per fasi successive, come indicato in progetto, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale
14. il terreno vegetale derivante dallo scotico e lo sterile di copertura, da reimpiegare per il recupero ambientale, dovranno essere stoccati in cumuli di altezza non superiore ai 3 metri ed opportunamente protetti per evitare dilavamenti. Il cumulo di terreno vegetale deve inoltre essere protetto anche per evitare la perdita delle caratteristiche di fertilità mediante la semina di una specie a rapido insediamento e prevedere inoltre trinciatura al fine di limitare la disseminazione delle infestanti spontanee.
15. deve essere assicurato durante ed al termine della coltivazione la corretta regimazione e deflusso delle acque meteoriche o presenti nell'area di cava. In particolare devono essere evitati i ristagni di acqua o deflussi non adeguatamente decantati come da progetto approvato;
16. Il Titolare di autorizzazione alla coltivazione di cava ai sensi della l.r. 23/2016 è tenuto a:
 - a. effettuare un rilievo topografico dei luoghi oggetto di autorizzazione, unitamente a eventuali pertinenze ed impianti presenti, riportanti lo stato di fatto al 31 dicembre. Tale rilievo deve essere effettuato almeno una volta per anno solare e deve essere trasmesso alla Regione o alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino ogni anno entro il 30 aprile dell'anno successivo.
 - b. presentare entro il 30 aprile di ogni anno la dichiarazione dei volumi estratti nell'anno precedente, per ogni sito estrattivo, in coerenza con le indicazioni di cui all'art. 28 della l.r. 23/16. Tale dichiarazione deve esser resa anche nel caso in cui il volume estratto sia pari a zero ;
 - c. corrispondere, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla specifica deliberazione, l'importo per l'Onere per il diritto di escavazione proporzionale ai metri cubi di materiale utile estratto;
17. I piazzali di cava, al termine della coltivazione, siano sistemati e perfettamente livellati in modo tale da evitare il ristagno delle acque;
18. sono fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione delle norme di Polizia Mineraria e per la tutela e salvaguardia dei diritti di terzi nei termini esplicitamente richiamati nel Codice Civile;
19. la coltivazione del giacimento avvenga dall'alto verso il basso provvedendo, laddove è possibile, al contestuale recupero ambientale delle aree dismesse;
20. La gestione dei rifiuti di estrazione dovrà avvenire come indicato nel Piano di gestione allegato (salvo specifiche prescrizioni differenti) e comunque nel rispetto del D.Lgs. n. 117/2008.
21. Ai sensi del c.5 bis dell'art.5 del Dlgs 117/2008 il titolare dell'attività estrattiva dovrà tenere un apposito registro delle quantità estratte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi generati dall'attività stessa e l'area di essiccazione dei fanghi di segazione dovrà essere destinata esclusivamente a questa operazione.
22. Il riempimento della cava previsto in progetto con terre e rocce da scavo deve rispettare le normative vigenti in materia;
23. Il riempimento dello scavo dovrà procedere dal basso verso l'alto, fino alle quote e secondo le modalità previste in progetto, con granulometrie decrescenti al fine di ottenere una struttura idonea per il riporto del terreno vegetale ed il successivo riutilizzo;

24. In esecuzione del disposto dell'art. 33 della l.r. 23/16, l'importo totale della fidejussione o garanzia bancaria/assicurativa è fissato in Euro 00,00 (lettere). Ai fini dello svincolo della polizza fidejussoria, deve essere presentata domanda all'Amministrazione competente corredata da una planimetria dei luoghi con le sezioni significative. Qualora siano state apportate modifiche derivanti dall'applicazione di disposti ai sensi de D.P.R. 128/59 o per esigenze realizzative non prevedibili in sede progettuale, occorre che unitamente alla suddetta domanda sia presentata una specifica relazione che riporti le variazioni rispetto al progetto approvato e le motivazioni di tali variazioni. E' comunque salvaguardata la facoltà di richiedere, nel corso della vigenza delle autorizzazioni, la liberazione di quota parte dell'importo della fideiussione presentata, in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale.
25. La fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:
- a. estinzione solo a seguito d'assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario (l'amministrazione provinciale, metropolitana o regionale). La durata della fidejussione dovrà in ogni caso essere posticipata fino al controllo dell'attuazione delle opere di recupero ambientale; solo per le cave che nell'istruttoria vengono considerate "Sistemazioni fondiari ed agrarie", in cui l'utilizzo agricolo è solo temporaneamente interrotto dai lavori estrattivi, il controllo dell'attuazione delle opere di recupero ambientale e la conseguente posticipazione delle garanzie possono essere previsti a distanza di un anno dalla scadenza dell'autorizzazione (12 mesi); in tutti gli altri casi in cui siano previste attività di rimboschimento, rinaturazione ed opere di ingegneria naturalistica, il controllo non potrà avvenire prima di 36 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione o dalla realizzazione delle ultime opere di recupero ambientale qualora successive
 - b. esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
 - c. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1994 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - d. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso;

Ai fini del recupero ambientale:

26. entro un anno dalla scadenza dell'autorizzazione devono essere eseguiti e completati anche i residui lavori di recupero ambientale;
27. qualora sia accertata la mancanza od insufficienza delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione competente attua quanto previsto dall'art. 32 della l.r. 23/2016 dando corso, qualora il titolare risulti ancora inadempiente, alle procedure per la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione ed alla contestuale escussione della fideiussione presentata.
28. al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti, devono essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per 36 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione o dalla realizzazione delle ultime opere di recupero ambientale qualora successive onde consentire all'Amministrazione la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto.
29. Negli interventi di recupero ambientale deve essere utilizzato esclusivamente concime organico stabilizzato, o meglio fertilizzanti organici a lenta cessione e comunque procedure in accordo con il Codice di Buona Pratica Agricola ai sensi del D.M. n. 86 del 19/04/99, al fine di ridurre al minimo eventuali processi di infiltrazione e lisciviazione verso la falda di nitrati e composti azotati in genere;

30. i lavori di recupero per il resto vengano realizzati secondo le previsioni progettuali e in stretta successione temporale con la conclusione dei lavori di cava.
31. Per le cave ricadenti nelle aree di ricarica delimitate in attuazione dell'articolo 24 del Piano di Tutela delle Acque, indipendentemente dall'appartenenza a uno specifico comparto estrattivo, valgono le seguenti prescrizioni:
- a. Il recupero ambientale dei siti estrattivi, dei siti estrattivi dismessi o degli scavi in genere, nei quali è previsto il riempimento dei vuoti di cava o di escavazione, è prioritariamente attuato con l'utilizzo dei rifiuti di estrazione, così come definiti dalla vigente normativa statale, prodotti dalla stessa attività estrattiva (limi di lavaggio degli inerti, residui dei processi di lavaggio, selezione e frantumazione, etc.);
 - b. Possono inoltre essere utilizzate terre e rocce da scavo, purché siano compatibili con le caratteristiche litologiche del sito. La compatibilità è accertata mediante opportune valutazioni sito specifiche volte ad escludere qualunque impatto negativo sulla qualità ambientale delle acque sotterranee sottiacenti;
 - c. Eventuali modifiche, rinnovi o ampliamenti del progetto di recupero che dovessero intervenire nel corso della coltivazione devono comunque essere coerenti con quanto previsto ai precedenti numeri 1 e 2.

Prescrizioni per il comparto inerti

- L'inclinazione delle scarpate dovrà essere non superiore a _____° durante la coltivazione e non superiore a _____° ad ogni sospensione o a fine lavori.
- La profilatura delle scarpate finali di scavo deve essere ottenuta esclusivamente con materiale in posto/con riporto di materiale ...*descrizione*..
- Preventivamente all'avvio delle operazioni di recupero ambientale dovranno essere rimossi o allontanati i manufatti, le attrezzature ed i macchinari impiegati nell'attività estrattiva;
- Il recupero ambientale dovrà utilizzare le specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone e comunque avvenire nel pieno rispetto delle precauzioni ed indicazioni gestionali contenute nella specifica relazione presentata
- La messa a dimora delle piantine deve avvenire in stagioni favorevoli al vegetativo dei postumi, quali la primavera o l'autunno
- Nelle operazioni di recupero ambientale si dovrà assicurare l'approvvigionamento di terra vegetale in quantità tale da essere utilizzata immediatamente, limitando al massimo i tempi di stoccaggio sul sito, al fine di contenere la possibilità di eventuale contaminazione con semi di specie alloctone invasive potenzialmente presenti nell'intorno di cava
- Al fine di ottenere una ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale previsti in progetto, le cure colturali e le opere ausiliarie devono essere eseguite per tre anni dalla realizzazione degli impianti.
- I cumuli di materiale estratto dovranno essere portati direttamente all'impianto di lavorazione; è pertanto vietato lo stoccaggio di materiali in cava ovvero l'accantonamento temporaneo del materiale estratto in cava avvenga in cumuli disposti parallelamente alla direzione della corrente (***cave in fascia PAI A e B***).
- Entro 60 giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione la società esercente è tenuta ai sensi dell'art.18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI a sottoscrivere atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone che potranno verificarsi nell'area interessata dal progetto comunque derivanti dai dissesti dovuti alle periodiche esondazioni del fiume. L'atto liberatorio deve essere inviato al Comune e Provincia o Città Metropolitana (***cave in fasce PAI***).
- La coltivazione avvenga per il resto come da progetto presentato.

Per le cave che intercettano la falda le prescrizioni devono prevedere anche il monitoraggio dei livelli freatici, della qualità delle acque, i rilievi batimetrici, e di controllo idraulico ed ambientale (D.G.R. n. 23-2943 del 22/02/2016), così come di seguito riportato.

1. MONITORAGGIO DEI LIVELLI FREATICI

FINALITA' E MOTIVAZIONI

La ricostruzione della superficie piezometrica e delle sue fluttuazioni stagionali, anche in relazione alle variazioni dei livelli idrici dei corsi d'acqua e dei canali eventualmente connessi alla falda, permette di definire le direzioni di flusso dell'acqua sotterranea e conseguentemente di avere un quadro di dettaglio dei percorsi di un potenziale inquinante idrotrasportato dalla sorgente al bersaglio, quindi dall'esterno verso il lago di cava oppure dal lago di cava verso l'esterno.

A tal fine è necessario disporre di punti di misura che interessano la falda, il lago di cava e gli eventuali corsi d'acqua o canali.

MONITORAGGI RICHIESTI

Il livello piezometrico della falda superficiale deve essere monitorato con almeno n. 3 piezometri di cui 1 a monte idrogeologico del lago di cava e 2 a valle idrogeologico. Con frequenza mensile, la Società esercente deve rilevare il livello freatico nei 3 piezometri messi in opera, nel lago di cava e, se presente, nel corso d'acqua o canale.

I risultati delle suddette misurazioni devono essere espressi in quote assolute e trasmesse trimestralmente.

L'Amministrazione competente, in caso di considerevoli eventi meteorici o per altre necessità può richiedere rilevazioni con frequenza più ravvicinata e aumento dei punti di monitoraggio sempre nell'ambito di quelli presenti nel sito o, eventualmente, nell'immediato intorno.

2. MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELLE ACQUE, ANALISI CHIMICO/FISICHE

FINALITA' E MOTIVAZIONI

Il quadro delle compatibilità ambientali, delle attività di controllo, del loro rispetto in corso d'opera e a chiusura dell'attività, è definito dagli atti autorizzativi sulla base della Valutazione di Impatto Ambientale e della compatibilità con obiettivi, strumenti e azioni delle politiche di tutela delle acque sotterranee.

L'obiettivo del monitoraggio delle acque di falda idrica a monte e a valle idrogeologico dell'attività estrattiva che intercetta la falda così come degli stessi laghi di cava (di fatto porzioni scoperte di acque sotterranee) è quello di ottenere informazioni sullo stato locale dell'ambiente idrico in funzione delle pressioni specifiche attuali o potenziali determinate dalla stessa attività estrattiva o dal fatto che questa determina la "scopertura" di una porzione di falda idrica e di conseguenza un considerevole aumento della sua vulnerabilità.

Il quadro normativo sulla qualità ambientale delle acque si riconduce all'applicazione della Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE), alla Direttiva "figlia" 2006/118/CE specifica per le acque sotterranee, e alla legislazione nazionale di recepimento.

Per qualità ambientale, riferita alle acque sotterranee, la direttiva quadro distingue tra caratteristiche chimiche e caratteristiche quantitative del corpo idrico sotterraneo.

In questo quadro i parametri di monitoraggio qualitativo sono indicatori di un rischio di deterioramento ambientale della risorsa acqua in relazione alla pressione determinata direttamente o indirettamente dall'attività estrattiva.

I dati ottenuti dal monitoraggio oggetto del presente punto 2., che sono un sottoinsieme dei parametri del protocollo analitico della Rete Monitoraggio Regionale istituita per ottemperare alla

Direttiva Quadro, sono confrontati con quelli della Rete stessa o con altri dati disponibili sito specifici o di validità locale.

Le soglie di valutazione dei dati di monitoraggio sono riferite al 5° percentile o al 95° percentile della popolazione statistica che meglio si adatta ai dati di riscontro, elaborazioni e confronti sono forniti dalla Società esercente.

MONITORAGGI RICHIESTI

Al fine di valutare le caratteristiche di fondo delle acque sotterranee interessate dall'attività estrattiva, prima dell'apertura della cava (durante il procedimento istruttorio) e successivamente, con frequenza quinquennale, devono essere effettuate almeno in un piezometro a monte idrogeologico e in uno a valle idrogeologico del lago di cava le analisi chimiche dei parametri indicatori elencati nella tabella seguente e con le modalità di seguito specificate. La colonna "Tipologia" è riferita alle tabelle presenti nel protocollo di monitoraggio delle Rete regionale. Per quanto concerne i fitosanitari l'analisi è richiesta in quanto potrebbero entrare in falda attraverso il lago di cava come ricaduta a partire da quelli dispersi in aria. I principi attivi dei fitosanitari da monitorare, sono quelli in uso che nel triennio di monitoraggio (2012 - 2014) hanno causato un peggioramento della qualità delle acque sotterranee almeno per 1 anno.

Tabella 1

Parametro	Unità di misura	Limite di quantificazione LOQ	Tipologia
conducibilità elettrica	µS/cm a 20°C	-	Parametri generali
cloruri	mg/L	1.0	
nitrati	mg/L	1.0	
solfati	mg/L	1.0	
ione ammonio	mg/L NH ₄ ⁺	0.04	
temperatura	°C	-	
pH	Unità pH	-	
sodio	mg/L	1.0	
ortofosfati	mg/L PO ₄	0.20	
nitriti	mg/L NO ₂	0.01	
cromo totale	µg/L	2.0	
cromo esavalente	µg/L	2.0	
nichel	µg/L	2.0	
manganese	µg/L	5.0	
ferro	µg/L	20	
arsenico	µg/L	1.0	
piombo	µg/L	1.0	
zinco	µg/L	300	
rame	µg/L	100	
2,6 diclorobenzamide	µg/L	0.02	Pesticidi
bentazone	µg/L	0.02	
cicloxdim	µg/L	0.02	
dimetenamide	µg/L	0.02	
diuron	µg/L	0.02	
esazinone	µg/L	0.02	
flufenacet	µg/L	0.02	
imazamox	µg/L	0.02	
mcpa	µg/L	0.02	
metolaclor	µg/L	0.02	
oxadiazon	µg/L	0.02	
simazina	µg/L	0.02	
terbutilazina	µg/L	0.02	
triclopir	µg/L	0.02	
idrocarburi totali (espressi come n-esano)	µg/L	50	Idrocarburi totali

Al fine di verificare potenziali impatti anche accidentali causati dall'attività estrattiva, con frequenza annuale, devono essere effettuate in almeno un piezometro a monte idrogeologico e in uno a valle idrogeologico del lago di cava le analisi chimiche dei parametri indicatori di cui alla tabella sopra riportata per quanto riguarda i Parametri generali e gli Idrocarburi totali.

La tabella con l'indicazione dei parametri potrà essere soggetta a periodiche revisioni con determinazione dirigenziale in funzione dell'analisi dello stato dei corpi idrici e delle pressioni sugli stessi previste nell'adempimento degli obblighi comunitari legati alla Direttiva Quadro sulle Acque oppure in caso di anomalie locali. In caso siano riscontrate anomalie, potrà essere richiesta

un'intensificazione del monitoraggio mediante l'utilizzo di ulteriori piezometri e la ricerca di altri parametri ritenuti significativi.

Le attività estrattive con presenza di impianti di frantumazione, vagliatura e lavaggio dei materiali e conseguente scarico delle acque nel lago della cava, soggetto ad autorizzazione in deroga al divieto previsto dal comma 4 dell'articolo 104 del d.lgs. 152/2006, oltre a quanto sopra indicato devono ottemperare ai monitoraggi richiesti dagli Enti preposti al rilascio della suddetta autorizzazione allo scarico delle acque di lavorazione e lavaggio del materiale estratto.

Per le aziende in possesso di Certificazione Ambientale EMAS è richiesto solo il monitoraggio quinquennale effettuato almeno in un piezometro a monte idrogeologico e in uno a valle idrogeologico del lago di cava dei parametri indicatori di cui alla tabella sopra riportata per quanto riguarda i soli Pesticidi.

3. MONITORAGGIO BIOLOGICO, LIMNOLOGICO E DEI SEDIMENTI

FINALITÀ E MOTIVAZIONI

Fatta salva la verifica puntuale della effettiva compatibilità degli obiettivi di destinazione e di uso delle aree al termine della coltivazione con il quadro normativo definito dalla Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE), dalla Direttiva "figlia" 2006/118/CE e dalla legislazione nazionale di recepimento, il monitoraggio biologico e limnologico delle acque e dei sedimenti è finalizzato alle necessarie valutazioni in relazione a quanto definito in sede di autorizzazione in merito alle destinazioni d'uso finali.

Il monitoraggio verifica la presenza di eventuali limitazioni d'uso in corso d'opera e identifica i possibili correttivi al progetto.

MONITORAGGI RICHIESTI

Con riferimento alle finalità di cui sopra per le attività già sottoposte a monitoraggio sino all'anno 2015 deve essere presentata una relazione biologica e limnologica sulla base dei parametri rilevati e analoga relazione relativa alle analisi dei sedimenti realizzate per verificare la presenza di elementi o sostanze che possano compromettere la qualità delle acque sotterranee e le condizioni attuali in vista della conclusione delle attività di cava.

Per tutte le attività, con cadenza quinquennale, deve essere presentata una relazione di rivalutazione della compatibilità del riuso previsto con il quadro normativo determinato dalla Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE), dalla Direttiva "figlia" 2006/118/CE e dalla legislazione nazionale di recepimento.

Qualora si verificano fioriture algali deve essere eseguito un monitoraggio per verificare la presenza di taxa di interesse igienico - sanitario e nel caso deve essere predisposto e svolto un programma di monitoraggio per stabilire le condizioni che hanno predisposto e scatenato le fioriture e per predisporre misure correttive.

Analogamente per tutte le attività, con cadenza quinquennale e comunque a seguito di eventi alluvionali che abbiano interessato il lago di cava, deve essere effettuato un campionamento dei sedimenti nelle aree non più interessate dagli scavi in falda, dopo un periodo idoneo alla sedimentazione dei fini. Sui campioni, devono essere analizzati i metalli elencati nella tabella 1 relativa alle analisi chimiche e devono essere condotti i test ecotossicologici secondo le indicazioni del d.lgs. 152/2006.

4. MONITORAGGI TOPOGRAFICI E BATIMETRICI E PRESENTAZIONE DATI GEOGRAFICI

FINALITÀ E MOTIVAZIONI

La necessità della Pubblica Amministrazione di disporre di aggiornamenti annuali dell'evoluzione dei lavori estrattivi è correlata all'indispensabile possibilità di controllo del rispetto del progetto: Il monitoraggio topografico e batimetrico permette inoltre di verificare la coerenza dei lavori in relazione alla corresponsione degli oneri delle tariffe del diritto di escavazione.

Il monitoraggio topografico e batimetrico e la raccolta dei dati geografici relativi alle attività estrattive hanno anche lo scopo di consentire di rendere omogenei i dati geografici delle cave.

Le informazioni derivanti dai rilievi topografici, nella forma richiesta, consentono infatti la caratterizzazione spaziale dell'attività di cava che, unita alla raccolta di specifiche classi di dati geografici, permette la generazione di un livello geografico di riferimento con caratteristiche tali da consentire analisi di tipo spaziale e correlazioni con gli altri elementi geografici della base dati territoriale regionale.

Gli elementi geografici dei quali è richiesta la fornitura costituiscono la base informativa di aggiornamento del DataBase Geotopografico "Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti" (BDTRE), coerente con le Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici (D.M. 10/11/2011).

INDICAZIONI GENERALI

RILIEVI TOPOGRAFICI

Prima dell'inizio dei lavori di cava deve essere realizzata una rete di appoggio plano-altimetrica permanente, come da indicazioni della Circolare del P.G.R. del 9 maggio 1979, n. 7/Comm. "Applicazione della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 "Coltivazione di cave e torbiere" – Note esplicative". I rilievi di monitoraggio da presentare annualmente devono consentire una rappresentazione della zona in tutti i suoi particolari planimetrici, i rilievi devono essere estesi ad un intorno tale da consentire la verifica dell'intervento nelle immediate coerenze (200 m). Nel caso di adiacenza a corsi d'acqua i rilievi e le sezioni devono essere estesi all'intorno di entrambe le sponde del corso d'acqua. I rilievi topografici devono essere predisposti in scala non inferiore a 1:2000.

DEFINIZIONE E CONSERVAZIONE DEI VERTICI QUOTATI

I vertici quotati (capisaldi di cui alla citata circolare) devono essere distribuiti con uniformità in tutto il territorio interessato, devono essere rintracciabili senza ambiguità e visibili a distanza. E' vincolante posizionare i vertici quotati in corrispondenza dei limiti di proprietà e agli estremi di sezioni batimetriche rappresentative. I vertici devono essere posizionati in numero tale da fornire la quota di almeno un punto per ettaro dell'area interessata dal progetto e posizionati in modo da descrivere il poligono autorizzato in coerenza con quanto previsto relativamente alla presentazione dei dati geografici. La materializzazione dei vertici quotati deve essere effettuata con la costruzione di segnali aventi carattere permanente, con base in cemento armato posato su fondazione. Ad ogni vertice quotato deve essere attribuita una sigla alfanumerica non superiore a tre caratteri. La documentazione relativa ai vertici quotati, completa di monografie, deve essere inviata alle Amministrazioni competenti almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori in analogia alla Denuncia di Esercizio e al Documento Sicurezza e Salute di cui al d.lgs. 624/1996. Nel caso in cui si verifichi l'accidentale distruzione di uno o più vertici, questi devono essere ripristinati o sostituiti con l'obbligo della ditta esercente di comunicare annualmente alle Amministrazioni competenti le variazioni cartografiche e le relative monografie.

MONITORAGGI RICHIESTI

DATI GEOGRAFICI DA PRESENTARE: STRUTTURAZIONE LOGICA

Entro il 30 aprile di ogni anno devono essere presentati gli aggiornamenti topografici delle aree di cava come nel seguito indicato. Le aree oggetto di attività estrattiva devono essere rappresentate tramite elementi geometrici atti ad una loro rappresentazione cartografica e ad un calcolo delle superfici planari interessate.

Al fine di ottenere dati omogenei che vanno a costituire la base dati territoriale delle Attività Estrattive, sono definiti i seguenti oggetti cartografici da acquisire, raggruppati in classi.

Le classi di elementi individuate, per le quali è richiesta la fornitura dati in formato digitale, e le indicazioni riportate in questo documento, sono ricavate dalle Specifiche di Contenuto per i DB Geotopografici del Catalogo dei Dati Territoriali della Regione Piemonte, adottato, ai sensi dell'art. 59 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82), dal Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle Pubbliche Amministrazioni.

1) Classe "Area autorizzata oggetto della progettazione". Si tratta del poligono che delimita l'intera area autorizzata dall'Amministrazione competente, all'interno della quale avvengono le attività di coltivazione. Può anche essere composto da più di un poligono, qualora l'area di cava, facente riferimento ad uno stesso codice regionale, sia composta da più porzioni.

2) Classe "Area di massimo scavo autorizzato - stato finale". Si tratta del poligono che delimita l'intera area occupata dallo scavo autorizzata dall'Amministrazione competente. Il poligono deve essere contenuto all'interno del poligono "Area autorizzata oggetto della progettazione". Può anche essere composto da più di un poligono, qualora l'area di scavo, facente riferimento ad uno stesso codice regionale relativo alla Classe "Area autorizzata oggetto della progettazione", sia composta da più porzioni.

3) Classe "Area occupata dallo scavo - stato attuale". Si tratta del poligono che delimita l'area occupata dallo scavo autorizzata dall'Amministrazione competente, all'interno della quale si eseguono attività di scavo, nello stato attuale al momento del rilievo di monitoraggio presentato. Il poligono deve essere contenuto all'interno del poligono "Area di massimo scavo autorizzato - stato finale". Può anche essere composto da più di un poligono, qualora l'area di scavo, facente riferimento ad uno stesso codice regionale relativo alla Classe "Area autorizzata oggetto della progettazione", sia composta da più porzioni.

4) Classe "Lago di cava – stato finale". Si tratta del poligono che rappresenta la superficie di affioramento dell'acqua di falda a formare il lago di cava previsto dal progetto approvato nello stato finale. Il poligono deve essere interamente contenuto all'interno del poligono "Area di massimo scavo autorizzato - stato finale" corrispondente. Può anche essere composto da più di un poligono, ad esempio qualora l'area del lago di cava autorizzato, che fa riferimento ad uno stesso codice regionale, sia composta da più porzioni interamente separate tra loro oppure qualora esistano più laghi di cava all'interno di un unico poligono di area autorizzata.

5) Classe "Lago di cava – stato attuale". Si tratta del poligono che rappresenta il lago di cava nello stato attuale al momento del rilievo di monitoraggio presentato. Il poligono deve essere interamente contenuto all'interno del poligono "Area di massimo scavo autorizzato - stato finale" corrispondente. Può anche essere composto da più di un poligono, qualora l'area del lago di cava autorizzato, che fa riferimento ad uno stesso codice regionale, sia composta da più porzioni interamente separate tra loro.

Formato di restituzione dei dati geografici

I dati geografici che rappresentano le aree oggetto di attività estrattiva devono rispettare le seguenti prescrizioni:

formato di consegna: shapefile o altro formato vettoriale aperto GIS (non CAD, DXF, DWG e simili), completo e popolato degli attributi nel seguito descritti. Ogni Classe richiesta deve essere consegnata in un file distinto;

primitiva geometrica: poligoni chiusi, privi di errori topologici;

sistema di riferimento: WGS84 UTM 32N (EPSG: 32632);

i dati alfanumerici degli attributi devono essere codificati con il sistema UTF-8 e non contenere caratteri speciali, lettere accentate, ecc).

Si richiama l'attenzione sulle normali situazioni di intersezione tra le classi, ricordando che non sono ammesse auto-intersezioni sui contorni dei poligoni; tra elementi della stessa classe non sono ammesse sovrapposizioni o buchi tra poligoni adiacenti; tra elementi di classi diverse, salvo anomalie nella coltivazione valgono le regole di sovrapposizione derivanti dalle definizioni di Classe sopra riportate.

Modalità di invio dei dati

Al fine di facilitare la compilazione e l'invio dei dati geografici relativi alle attività estrattive, è fornita agli esercenti una struttura di file già predisposta, scaricabile dal seguente sito web: <http://www.regione.piemonte.it/.....>, in cui sono presenti ulteriori indicazioni a riguardo. Il dato geometrico potrà essere inviato tramite posta elettronica, anche tramite un file compresso all'indirizzo attivitaestrattive@regione.piemonte.it. I dati inviati saranno oggetto di verifica preliminare da parte del medesimo Settore.

Sono qui elencate le strutture dei file, per classe di appartenenza:

Classe “Area autorizzata oggetto della progettazione”

ATTRIBUTO	TIPO ATTRIBUTO	VALORI AMMESSI	DESCRIZIONE
COD_REG	Carattere, 6	Esempio: “M999T”	Codice regionale univoco identificativo dell’attività estrattiva
CV_AES_NOM	Carattere, 255	Esempio “Cascina Grossa”	Nome della località o denominazione
CV_AES_TY	Carattere, 2	“01” “02”	cava miniera
DATA_AUT	Carattere, 15	aaaa_mm_gg	Data di autorizzazione alla coltivazione
ENTE_PROD	Carattere, 255	Esempio: “BIANCHI s.r.l.”	Esercente dell’attività estrattiva che produce il dato
DATA_ACQ	Carattere, 15	aaaa_mm_gg	Data del rilievo

Classe “Area di massimo scavo autorizzato - stato finale”

ATTRIBUTO	TIPO ATTRIBUTO	VALORI AMMESSI	DESCRIZIONE
COD_MS_F	Carattere, 10	Esempio ”M999T”	Codice regionale univoco identificativo dell’area di massimo scavo autorizzato.
COD_REG	Carattere, 6	Esempio: “M999T”	Codice regionale univoco identificativo dell’attività estrattiva
ENTE_PROD	Carattere, 255	Esempio: “BIANCHI s.r.l.”	Esercente dell’attività estrattiva che produce il dato
DATA_ACQ	Carattere, 15	aaaa mm gg	Data del rilievo

Classe “Area occupata dallo scavo - stato attuale

ATTRIBUTO	TIPO ATTRIBUTO	VALORI AMMESSI	DESCRIZIONE
COD_REG	Carattere, 6	Esempio: “M999T”	Codice regionale univoco identificativo dell’attività estrattiva
ENTE_PROD	Carattere, 255	Esempio: “BIANCHI s.r.l.”	Esercente dell’attività estrattiva che produce il dato
DATA_ACQ	Carattere, 15	aaaa_mm_gg	Data del rilievo di monitoraggio

Classe “Classe “Lago di cava – stato finale”

ATTRIBUTO	TIPO ATTRIBUTO	VALORI AMMESSI	DESCRIZIONE
COD_REG	Carattere, 6	Esempio: "M999T"	Codice regionale univoco identificativo dell'attività estrattiva
INVASO_NOM	Carattere, 255	Esempio: "Cascina Grossa"	Nome dell'invaso (deve essere univoco)
ENTE_PROD	Carattere, 255	Esempio: "BIANCHI s.r.l."	Esercente dell'attività estrattiva che produce il dato
INVASO_QA	Num. 7 precisione 2 decimali	Esempio: 1454,32	Quota media della falda affiorante in metri s.l.m.
DATA_ACQ	Carattere, 15	aaaa_mm_gg	Data del rilievo

Classe "Lago di cava – stato attuale"

ATTRIBUTO	TIPO ATTRIBUTO	VALORI AMMESSI	DESCRIZIONE
COD_REG	Carattere, 6	Esempio: "M999T"	Codice regionale univoco identificativo dell'attività estrattiva
INVASO_NOM	Carattere, 255	Esempio: "Cascina Grossa"	Nome del lago (opzionale)
INVASO_QA	Num. 7 precisione 2 decimali	Esempio: 1454,32	Quota media della falda affiorante in metri s.l.m.
ENTE_PROD	Carattere, 255	Esempio: "BIANCHI s.r.l."	Esercente dell'attività estrattiva che produce il dato
DATA_ACQ	Carattere, 15	aaaa_mm_gg	Data del rilievo di monitoraggio

Le classi di elementi individuate, per le quali è richiesta la fornitura dati in formato digitale, e le indicazioni riportate, sono ricavate dalle Specifiche di Contenuto per i DB Geotopografici del Catalogo dei Dati Territoriali della Regione Piemonte, adottato, ai sensi dell'art. 59 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82), dal Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle Pubbliche Amministrazioni.

AGGIORNAMENTI CARTACEI DEI RILIEVI TOPOGRAFICI

Entro il 30 aprile di ogni anno, deve essere presentata anche una copia cartacea dell'aggiornamento topografico presentato in forma digitale, con l'indicazione della posizione delle sezioni batimetriche sotto descritte e la relazione dei lavori di scavo eseguiti.

SEZIONI BATIMETRICHE

Entro il 30 aprile di ogni anno devono essere presentate, in copia cartacea e in formato digitale DXF, le sezioni batimetriche della cava da eseguire possibilmente in senso ortogonale alla direzione principale del bacino di cava, ed in numero non inferiore a 3, almeno 2 sezioni devono intercettarsi ortogonalmente. L'allineamento di ogni sezione deve di norma essere materializzato con i vertici quotati o in alternativa con altri punti fissi. Le tolleranze delle misure batimetriche sono le seguenti:

+/- 0,10 m per profondità da 0 a 10 metri; +/- 0,50 m per profondità da 10 a 50 metri; +/- 1,00 m per profondità superiori a 50 metri. Alle sezioni batimetriche deve essere allegata una relazione sul rispetto delle quote del progetto.

5) MONITORAGGI RELATIVI AL RECUPERO AMBIENTALE

FINALITA' E MOTIVAZIONI

L'aggiornamento annuale dell'evoluzione dei lavori di recupero ambientale è indispensabile per motivazioni di controllo dell'attuazione del progetto secondo i termini definiti nelle autorizzazioni. Al fine di verificare il rispetto del cronoprogramma dell'evoluzione dei lavori di recupero ambientale e di riqualificazione, inserito nel progetto ed approvato, è inoltre indispensabile disporre della programmazione delle opere da realizzare nell'anno successivo.

MONITORAGGI RICHIESTI

Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere presentato il consuntivo delle opere di sistemazione ambientale attuate nel corso dell'anno, nonché le previsioni esecutive delle opere di recupero ambientale da realizzare nell'anno successivo.

Il consuntivo deve contenere informazioni in merito ai movimenti terra relativi a sistemazioni morfologiche e rimodellamenti, alla ricostruzione di suoli e sottosuoli, alle semine, alle costituzioni di colture erbacea, alle piantagioni, alle cure colturali (potature, trasemine, sostituzione di fallanze, lotta alle infestanti); il consuntivo deve in ogni caso contenere una valutazione delle fallanze da risarcire nei dodici mesi successivi.

Il consuntivo deve contenere anche l'aggiornamento in merito alle opere realizzate relative alla fruizione dell'area e la comunicazione di eventuali modifiche delle attrezzature e impianti a servizio dell'attività estrattiva.

6) MONITORAGGIO DELLE VERIFICHE IDRAULICHE

FINALITA' E MOTIVAZIONI

Le attività estrattive poste in aree perifluviali sono tenute a corredare la documentazione progettuale di cui ai precedenti artt. 7 e 15.2. La necessità di aggiornare e verificare il quadro conoscitivo sulla pericolosità e rischio derivante da fenomeni alluvionali rende opportuno valutare eventuali variazioni nel tempo delle condizioni di deflusso delle piene fluviali.

Occorre pertanto che le valutazioni idrauliche, già prodotte in sede di richiesta della compatibilità ambientale, siano aggiornate, specie in conseguenza di modifiche morfologiche apprezzabili.

MONITORAGGI RICHIESTI

Per le attività estrattive operanti all'interno delle fasce fluviali A e B definite dal PAI, o nelle aree di pericolosità di cui al PAI o alla direttiva 2007/60C devono essere presentate, con frequenza quinquennale e entro 90 giorni da eventi alluvionali con tempo di ritorno superiore a 20 anni, relazione ed elaborati di verifica dello studio idraulico presentato in sede di Valutazione di Impatto Ambientale contenenti:

il rilievo aggiornato delle sezioni d'alveo già esaminate nello studio idraulico;

la verifica delle ipotesi e delle conclusioni contenute nello studio sull'assetto e sul rischio idraulico.

7) MODIFICHE AI MONITORAGGI

Il presente articolo può essere soggetto a successive revisioni al fine dell'adeguamento al progresso tecnologico dei sistemi di monitoraggio e al mutare ed all'affinarsi del quadro conoscitivo e normativo in materia ambientale. Le modifiche sono approvate mediante determinazione dirigenziale del Organo competente.

Prescrizioni per il comparto ornamentali

- Prima dell'inizio della coltivazioni siano effettuate le operazioni e le opere preparatorie previste, secondo la tempistica definita in progetto;
- L'abbattimento sia attuato con fori ravvicinati e con piccole cariche di esplosivo od altra tecnica idonea ad ottenere superfici di distacco piane e regolari ed evitare la propagazione di fessurazioni nel versante
- I gradoni devono avere, nella configurazione di fine scavo, pedate non inferiori a _____ m ed altezze non superiori a _____ m,
- L'inclinazione dei gradoni non deve essere superiore a _____° e l'inviluppo degli scavi non deve superare i _____°
- La coltivazione avvenga per il resto come da progetto presentato

Prescrizioni per il comparto usi industriali

- Prima dell'inizio della coltivazioni siano effettuate le operazioni e le opere preparatorie previste, secondo la tempistica definita in progetto
- L'abbattimento sia attuato con cariche di esplosivo opportunamente dimensionate od altra tecnica idonea ad ottenere superfici di distacco piane e regolari ed evitare la propagazione di fessurazioni nel versante
- I gradoni devono avere, nella configurazione di fine scavo, pedate non inferiori a _____ m ed altezze non superiori a _____ m,
- L'inclinazione dei gradoni non deve essere superiore a _____° e l'inviluppo degli scavi non deve superare i _____°
- La coltivazione avvenga per il resto come da progetto presentato

Indicatori per la valutazione della capacità tecnico economica del richiedente

Comparto inerti, tout venant

	Requisito		Valore		Punteggio
a.	Oggetto societario	sì			A. (*)
		no			N.A. (**)
b.	Personale	Numero tecnici previsti per la coltivazione	0 - 1		1
			2 - 4		2
			> 4		4
		Numero operai previsti per la coltivazione	0 - 3		1
			4 - 10		3
			>10		5
Totale personale alle dipendenze del richiedente	0 - 5		1		
	6 - 15		2		
	> 15		3		
c.	Mezzi d'opera	Somma delle potenze [kW] dei mezzi previsti per la coltivazione	0		0
			< 900		1
			> 900 e ≤ 2.000		3
			> 2.000		7
		Somma delle potenze [kW] dei mezzi in disponibilità del richiedente	0		0
			< 900		1
> 900 e ≤ 2.000			2		
d.	Impianto/i di trattamento	Potenza [kW] installata presso l'impianto connesso all'attività estrattiva	0		0
			< 250		1
			> 250 e ≤ 750		5
			> 750		7
		Numero di impianti in disponibilità del richiedente	0		0
			1 - 2		2
< 3			4		
e.	Distanza impianto	Distanza [km] dell'impianto dall'accesso di cava	≤ 5		9
			> 5 e ≤ 15		6
			> 15		3
				sottofalda	soprafalda
f.	Autorizzazioni ultimi 3 anni	Numero	0	0	0
			1	1.5	1
			2 - 4	3	2
			> 4	6	4
		Volume [m ³] (movimentato)	0	-1	0
		≤ 500.000	1.5	1	

			> 500.000 e ≤ 1.500.000	3	2
			> 1.500.000	6	5
				sottofalda	soprafalda
g.	Recupero ambientale	Numero	0	0	0
			1	1.5	1
			2 – 4	3	2
			> 4	6	5
		Superfici [m ²]	0	0	0
			≤ 100.000	1.5	1
			> 100.000 e ≤ 1.000.000	4	2
			> 1.000.000	8	8
h.	Anni attività continuativa	Numero	0 – 2		1
			2 – 10		3
			> 10		7
i.	Sistemi di gestione	Descrizione	nessuno		0
			9 001		1
			UNI - INAIL		2
			14 001		3
			18 001		5
			EMAS		7

(*) A.: Ammissibilità della domanda (art. 8, co. 1)

(**) N.A.: Non Ammissibilità della domanda (art. 8, co. 1)

La somma dei punteggi delle singole voci riportate nel prospetto precedente, determina il volume del giacimento (utile e sterile) commisurato alla capacità tecnico-economica del richiedente come riportato nella tabella seguente:

Classe	A	B1	B2	C
Volumi e tipologia cava	cave con scavi sopra falda fino ad un volume di 500.000 m ³ movimentati	cave con scavi sopra falda fino ad un volume di 1.500.000 m ³ movimentati	cave con scavi anche sotto falda fino ad un volume di 1.500.000 m ³ movimentati	cave con scavi anche sotto falda con un volume superiore a 1.500.000 m ³ movimentati
Totale	≤ 16	> 16 e ≤ 40	> 40 e ≤ 51	> 51

Allegato L1

Comparto rocce ornamentali

	Requisito		Valore		Punteggio
a.	Oggetto societario	sì			A. (*)
		no			N.A. (**)
b.	Personale	Numero tecnici previsti per la coltivazione	0 - 1		1
			2 - 4		2
			> 4		4
		Numero operai previsti per la coltivazione	0 - 3		1
			4 - 10		3
			>10		5
Totale personale alle dipendenze del richiedente	0 - 5		1		
	6 - 15		2		
	> 15		3		
c.	Mezzi d'opera	Somma delle potenze [kW] dei mezzi previsti per la coltivazione	0		0
			≤ 900		1
			>900 e ≤ 2.000		3
		Somma delle potenze [kW] dei mezzi in disponibilità del richiedente	> 2.000		7
			0		0
			≤ 900		1
>900 e ≤ 2.000		2			
> 2.000		5			
d.	Impianto/i di trattamento	Potenza [kW] installata presso l'impianto connesso all'attività estrattiva	0		0
			≤ 250		0
			> 250 e ≤ 750		0
			> 750		0
		Numero di impianti in disponibilità del richiedente	0		0
			1 - 2		0
< 3		0			
e.	Distanza impianto	Distanza [km] dell'impianto dall'accesso di cava	≤ 5		0
			> 5 e ≤ 15		0
			> 15		0
				sotterraneo	cielo aperto
f.	Autorizzazioni ultimi 3 anni	Numero	0	0	0
			1	1.5	1
			2 - 4	3	2
			> 4	6	4
		Volume [m ³] (movimentato)	0	-1	0
			≤ 500.000	1.5	1
			> 500.000 e ≤ 1.500.000	3	2
			> 1.500.000	6	5

				sotterraneo	cielo aperto
g.	Recupero ambientale	Numero	0	0	0
			1	1.5	1
			2 – 4	3	2
			> 4	6	5
		Superfici [m ²]	0	0	0
			≤ 100.000	1.5	1
			> 100.000 e ≤ 1.000.000	4	2
			> 1.000.000	8	8
h.	Anni attività continuativa	Numero	0 – 2	2	1
			2 – 10	4	3
			> 10	8	7
i.	Sistemi di gestione	Descrizione	nessuno		0
			9 001		1
			UNI - INAIL		2
			14 001		3
			18 001		5
			EMAS		7

(*) A.: Ammissibilità della domanda (art. 8, co. 1)

(**) N.A.: Non Ammissibilità della domanda (art. 8, co. 1)

La somma dei punteggi delle singole voci riportate nel prospetto precedente, determina il volume del giacimento (utile e sterile) commisurato alla capacità tecnico-economica del richiedente come riportato nella tabella seguente:

Classe	A	As	B	Bs	C	Cs
Volumi e tipologia cava	cave con scavi a cielo aperto fino ad un volume di 100.000 m ³ movimentati	cave con scavi in sotterraneo fino ad un volume di 100.000 m ³ movimentati	cave con scavi a cielo aperto fino ad un volume di 300.000 m ³ movimentati	cave con scavi in sotterraneo fino ad un volume di 300.000 m ³ movimentati	cave con scavi a cielo aperto con un volume superiore a 300.000 m ³ movimentati	cave con scavi in sotterraneo con un volume superiore a 300.000 m ³ movimentati
Totale	≤ 10	≤ 13	> 10 e ≤ 21	> 13 e ≤ 29	> 21	> 29

Comparto usi industriali

	Requisito		Valore		Punteggio
a.	Oggetto societario	sì			A.(*)
		no			N.A.(**)
b.	Personale	Numero tecnici previsti per la coltivazione	0 - 1		1
			2 - 4		2
			> 4		4
		Numero operai previsti per la coltivazione	0 - 3		1
			4 - 10		3
			>10		5
Totale personale alle dipendenze del richiedente	0 - 5		1		
	6 - 15		2		
	> 15		3		
c.	Mezzi d'opera	Somma delle potenze [kW] dei mezzi previsti per la coltivazione	0		0
			< 900		1
			901 - 2.000		3
			> 2.000		7
		Somma delle potenze [kW] dei mezzi in disponibilità del richiedente	0		0
			< 900		1
901 - 2.000			2		
d.	Impianto/i di trattamento	Potenza [kW] installata presso l'impianto connesso all'attività estrattiva	0		0
			< 250		1
			251 - 750		5
			> 750		7
		Numero di impianti in disponibilità del richiedente	0		0
			1 - 2		2
< 3			4		
e.	Distanza impianto	Distanza [km] dell'impianto dall'accesso di cava	0 - 5		9
			5 -15		6
			> 15		3
				sotterraneo	cielo aperto
f.	Autorizzazioni ultimi 3 anni	Numero	0	0	0
			1	1.5	1
			2 - 4	3	2
			> 4	6	4
		Volume [m ³] (movimentato)	0	-1	0
			< 500.000	1.5	1
			500.001 - 1.500.000	3	2
		> 1.500.000	6	5	
				sotterraneo	cielo aperto

g.	Recupero ambientale	Numero	0	0	0
			1	1.5	1
			2 – 4	3	2
			> 4	6	5
		Superfici [m ²]	0	0	0
			<100.000	1.5	1
			100.001 – 1.000.000	4	2
			> 1.000.000	8	8
h.	Anni attività continuativa	Numero	0 – 2	2	1
			2 – 10	4	3
			> 10	8	7
i.	Sistemi di gestione	Descrizione	nessuno		0
			9 001		1
			UNI - INAIL		2
			14 001		3
			18 001		5
			EMAS		7

(*) A.: Ammissibilità della domanda (art. 8, co. 1)

(**) N.A.: Non Ammissibilità della domanda (art. 8, co. 1)

La somma dei punteggi delle singole voci riportate nel prospetto precedente, determina il volume del giacimento (utile e sterile) commisurato alla capacità tecnico-economica del richiedente come riportato nella tabella seguente:

Classe	A	As	B	Bs	C	Cs
Volumi e tipologia cava	cave con scavi a cielo aperto fino ad un volume di 300.000 m ³ movimentati	cave con scavi in sotterraneo fino ad un volume di 300.000 m ³ movimentati	cave con scavi a cielo aperto fino ad un volume di 1.000.000 m ³ movimentati	cave con scavi in sotterraneo fino ad un volume di 1.000.000 m ³ movimentati	cave con scavi a cielo aperto con un volume superiore a 1.000.000 m ³ movimentati	cave con scavi in sotterraneo con un volume superiore a 1.000.000 m ³ movimentati
Totale	≤ 20	≤ 25	> 20 e ≤ 40	> 25 e ≤ 48	> 40	> 48